Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 17 gennaio 1967

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 gennaio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1966.

Nuova tabella «Esport» - Elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1966.

Nuova tabella « Esport ». Elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione, e, successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° ottobre 1962, numero 246 concernente la nuova tabella « Esport », e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° luglio 1965 n. 160 concernente la nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella « Esport » annessa al predetto decreto ministeriale 28 settembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente la esportazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « Esport » verso tutti i paesi indicati nelle tabelle « *A* Import », « *B* Import » annesse rispettivamente ai seguenti decreti ministeriali:

a) 31 ottobre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308;

b) 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1964.

La medesima facoltà è conferita alle dogane anche per le esportazioni verso il Giappone, la Jugoslavia, l'Iran e Israele.

Art. 2.

Le esportazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, e successive modificazioni.

Le esportazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le esportazioni di talune merci sono riservate a pubbliche Amministrazioni o a determinati enti.

Art. 3.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la riesportazione di:

a) merci non comprese nella tabella « Esport » fabbricate con materie prime importate temporaneamente, anche se commiste con materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport », verso i paesi ai quali detta tabella si applica;

b) merci fabbricate con materie prime di proprietà di una ditta committente straniera, importate temporaneamente « per lavorazione per conto », anche se siano state aggiunte materie prime nazionali comprese nella tabella « Esport », salvo diversa disposizione risultante dall'autorizzazione particolare concernente l'operazione di « lavorazione per conto »;

c) merci temporaneamente importate a titoli diversi da quelli indicati nei precedenti paragrafi:

senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente;

limitatamente alle merci non comprese nella tabella « Esport » ed ai paesi ai quali detta tabella si applica, quando la riesportazione abbia luogo verso un paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

Art. 4.

E' conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente la esportazione temporanea delle merci non comprese nella tabella « Esport », verso i paesi ai quali detta tabella si applica, nei casi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di reimportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la reimportazione delle merci temporaneamente esportate e la trasformazione in esportazioni definitive delle esportazioni temporanee effettuate ai sensi del comma precedente.

Art. 5.

L'esportazione delle merci sottoelencate verso la Rhodesia è sottoposta in via temporanea ad autorizzazione ministeriale:

v.d.27.09 - oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi;

v.d.27.10 - oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di materiali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base.

Art. 6.

E' abrogato il decreto ministeriale 28 settembre 1962 concernente la tabella « Esport », e successive modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

TABELLA « ESPORT »

Elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione particolare

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
	Cap. 12.
	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.
12.01 *G* ex IV	Semi di canapa.
	Cap. 17.
	Zucchero e prodotti a base di zucchero.
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido.
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati.
17.03	Melassi, anche decolorati.
	Cap. 23.
	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
23.04	Pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:
A	contenenti, in peso, più del 7 % di materie grasse;
ex *B*	contenenti, in peso, non più del 7 % di materie grasse, eccetto sansa esausta di olive.
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:
B	altre fecce di vino: — tartaro greggio.
	Cap. 25.
	Sale; zolfo; terra e pietre; gessi, calci e cementi.
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco.
	Cap. 26.
	Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
26.01 *C*	Minerali di uranio.
26.01 *D*	Minerali di torio.
26.01 ex *G*	Minerali di: berillio; cobalto; niobio (colombio); tantalio.
26.03 ex *D*	I) Ceneri e scorie di rame e sue leghe.
	II) Ceneri e residui contenenti: 1) berillio (glucinio), torio, uranio e/o loro composti; 2) cobalto, niobio (colombio), tantalio, e/o loro composti.
	Cap. 27.
	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
ex 27.10	I) Carburanti con potere calorifico superiore di 13.000 calorie per grammo o più.
	II) Fluidi idraulici costituiti da (o contenenti) oli di petrolio o di minerali bituminosi e che presentano le tre seguenti caratteristiche: 1) punto di scorrimento a meno 34° C o meno; 2) indice di viscosità di 75 o più; 3) stabilità termica a più 371° C.
	Cap. 28.
	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.
. . . . .	I) Composti inorganici di: afnio, berillio (glucinio), litio, niobio (colombio) e/o tantalio, zirconio. Monocristalli: 1) di composti del gallio; 2) di composti dell'indio.
	II) Composti inorganici del boro non specificatamente nominati in questa Tabella, eccetto: i perborati, i fluoborati e i borati che non risultano compresi in questa Tabella a fronte delle voci 28.29 B IV ex b e 28.46 A ex II.
	III) Composti, non specificatamente nominati in questa Tabella, costituiti esclusivamente da fluoro e da uno o più dei seguenti elementi: altri alogeni, ossigeno, azoto, fosforo.
	IV) Prodotti specialmente concepiti per la guerra chimica e incendiaria, eccetto: cloruro di cianogeno, cloro, acido cianidrico, ossicloruro di carbonio (fosgene).
28.01 *A*	Fluoro.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
28.04 *C* V ex *a*	Boro.
28.04 *C* V ex *b*	Silicio con purezza del 99,99% o più; silicio monocristallino.
28.05 *A* III	Litio.
28.05 ex *B*	Calcio con impurezze, diverse dal magnesio, inferiori a 0,01 % in peso e con meno di 10 parti di boro per milione.
28.09 ex *A*	Acido nitrico fumante contenente il 3 % o meno, in peso, d'acqua.
28.12	Acido borico e anidride borica.
28.13 ex *C*	Tetrossido di azoto.
28.13 *F* ex II	Acidi fluoborici.
28.14 *A* IV ex *b*	Tricloruro di boro.
28.14 ex *B*	Trifluoruro di boro, trifluoruro di cloro, perclorato di nitronio.
28.23 *A* ex I	Idrazina a concentrazione del 70 % o più.
28.23 *A* ex II	Nitrato di idrazina, perclorati di idrazina.
28.29 *B* IV ex *b*	Fluoborati di sodio, di potassio, d'ammonio.
28.32 *B* I	Perclorato d'ammonio.
28.38 *A* II *b*	Solfato di rame.
28.39 *B* II	Nitrato di potassio.
28.44 ex *A*	Fulminato di mercurio.
28.44 ex *C*	Tiocianato di piombo.
28.46 *A* I	Borati di sodio.
28.46 *A* ex II	Borati di potassio, d'ammonio, di magnesio, di calcio.
28.50	Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici.
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non.
28.52 *A*	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in uranio 235, anche miscelati tra loro.
ex 28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), con concentrazione dell'80 % o più.
28.56 *B*	Carburo di boro.
28.57 ex *A*	Idruri di boro, idruri di litio, compresi gli idruri complessi di litio e/o di boro del tipo: boro-sodio idruro, litio-alluminio idruro, ecc.
28.57 ex *B*	Azoturo di boro.
28.57 *C* I	Azotidrato di piombo.
28.57 *C* ex II	Azotidrato di sodio.
28.58 ex *B*	Amalgame di gallio.

Cap. 29.

Prodotti chimici organici.

I) Composti organici del boro, non specificatamente nominati in questa Tabella, eccetto gli esteri degli acidi borici.

II) Composti organici di: afnio, berillio (glucinio), litio, niobio (colombio) e/o tantalio, zirconio.

Monocristalli:
1) di composti del gallio;
2) di composti dell'indio.

III) Prodotti specialmente concepiti per la guerra chimica e incendiaria, eccetto: difosgene (cloroformiato di triclorometile).

IV) Esteri di alcoli fluorurati; eteri-ossidi fluorurati.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
29.02 *A* I ex *b*	Tetrafluoroetilene.
29.02 *A* V a ex 1	Trifluorotricloroetano, tetrafluorodicloroetano.
29.02 *A* V a ex 2	Dibromotetrafluoretano.
29.02 *A* V ex *b*	Trifluorocloroetilene.
29.03 *B* I a	Trinitrotoluoli.
29.03 *B* II b ex 2	Trinitroxiloli, trinitronaftaline, tetranitronaftaline.
29.04 *A* V ex *d*	2,2' - dinitropropanolo.
29.07 *C* I ex *b*	Trinitroresorcinato (stifnato) di piombo.
29.07 *C* ex III	Picrato ammonico.
29.07 *C* ex III	Dinitroresorcinato di piombo, trinitroresorcinato (stifnato) di bario.
29.08 *A* III *d* ex 3	Trinitroanisolo.
29.08 *A* III *d* ex 4	Eteri polifenilici contenenti più di 3 radicali fenilici.
29.10 ex *B*	Bis (2,2' - dinitropropil) - formale o acetale.
ex 29.14	Esteri del trimetiloletano o del trimetilolpropano o della pentaeritrite, con acidi monobasici saturi contenenti più di 6 atomi di carbonio.
29.15 *A* ex II	Esteri dell'acido adipico con monoalcoli alifatici saturi contenenti più di 6 atomi di carbonio.
29.15 *A* IV ex *b*	Esteri dell'acido azelaico o dell'acido sebacico con monoalcoli alifatici saturi contenenti più di 6 atomi di carbonio.
29.18 *B*	Trinitroglicerina; Tetranitropentaeritrite (pentrite).
29.22 *B* II ex *b*	Dietilentriammina con purezza del 96 % o più; Etilendinitrammina.
29.22 *D* II	Tetranitromonometilanilina (tetril)
29.22 *D* V *a*	Esanitrodifenilammina (exil).
29.22 *D* V ex *b*	2 - Nitrodifenilammina.
29.22 *D* VII ex *c*	Paranitro-N-metilanilina.
29.25 *B* I ex *b*	Etil-emetil-centraliti; N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 1); metil-N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 2); etil-N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 3).
29.25 *B* III *b* ex 3	Etilfeniluretano, difeniluretano, diortotoliluretano.
29.26 *B* II ex *a*	Nitrato di guanidina, perclorato di guanidina.
29.26 *B* II *c*	Trimetilentrinitrammina (esogeno).
29.26 *B* II *d* ex 3	Nitroguanidina, ciclotetrametilentetranitrammina, perfluoroguanidine.
29.28 ex *B*	Diazodinitrofenolo.
ex 29.29	Monometilidrazina, dimetilidrazina simmetrica, dimetilidrazina asimmetrica.
ex 29.30	Tetrazene; 3-nitraza-1,5-pentandiisocianato.
29.40 ex *B*	Presame ovicaprino.
29.45 ex *B*	Complessi organici del tricloruro di boro, complessi organici del trifluoruro di boro.

Cap. 32.

Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 32.08	Preparazioni per la smalteria o la vetreria, contenenti composti del boro in quantità equivalente a oltre il 30 % di anidride borica (B_2O_3).

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 34.
	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere » per l'arte dentaria.
ex 34.03	I) Preparazioni lubrificanti a base di grassi siliconici, atte ad essere impiegate a 180° C o più e con punto di goccia di 220° C o più (provate con i saggi ASTM o ITP).
	II) Preparazioni lubrificanti a base di esteri di alcoli fluorurati o di eteri-ossidi fluorurati, oppure a base dei lubrificanti sintetici nominati nelle vv.dd.29.08 A III d ex 4, 29.14 e 29.15 di questa Tabella.
	III) Preparazioni che contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi e che presentano le tre seguenti caratteristiche: 1) punto di scorrimento a meno 34° C o meno; 2) indice di viscosità di 75 o più; 3) stabilità termica a più 371° C.
	Cap 36.
	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche, sostanze infiammabili.
36.01	Polveri da sparo.
36.02	Esplosivi preparati.
36.03	Micce; cordoni detonanti.
36.04	Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori, eccetto: inneschi e capsule per armi da caccia; capsule per fucili « Flobert » e per armi-giocattolo; capsule esplodenti per pistole d'allarme costituite da un bossolo di sughero a forma di tappo e contenenti materia esplodente.
ex 36.05	Materiale pirotecnico ad uso militare.
	Cap. 37.
	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive: pellicole cinematografiche; I) negative; positive intermedie di lavoro; *b*) altre. II) altre positive: *b*) non nominate.
37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive.
37.07	Altre pellicolle cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quelle del suono, negative o positive.
	Cap. 38.
	Prodotti vari delle industrie chimiche.
38.01 ex *A*	I) Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di barre dai quali sia possibile ricavare un cubo di 5 centimetri di lato o più e il cui tenore in boro è uguale o inferiore a 1 parte per milione e la cui sezione efficace di assorbimento di neutroni termici sia uguale o inferiore a 5 millibarns/atomo.
	II) Grafite artificiale, con densità apparente di 1,90 o più riferita all'acqua a 15°,5 C.
38.14 *A*	Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido).
ex 38.19	I) Prodotti chimici e preparazioni, non nominati ne compresi altrove, contenenti 5 % o più di boro libero o combinato.
	II) Fluidi idraulici sintetici speciali la cui viscosità non superi 4.000 centistokes a meno 54° C e non sia inferiore a 1.5 centistokes a 150° C.
	III) Fluidi idraulici che contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi e che presentano le tre seguenti caratteristiche: 1) punto di scorrimento a meno 34° C o meno; 2) indice di viscosità di 75 o più; 3) stabilità termica a più 371° C.
	IV) Miscele contenenti boro o suoi composti, in cui l'isotopo 10 costituisce più del 20 % della quantità totale di boro contenuto.
	V) Leghe di litio con metalli comuni di cui alla sezione XV della Tariffa doganale, contenenti più del 50 % di litio.
	VI) Miscele di prodotti chimici impiegati per la guerra chimica e incendiaria.
	VII) Miscele di esteri di alcoli fluorurati; miscele di eteri-ossidi fluorurati.
	VIII) Miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto tra gli atomi di deuterio e quelli di idrogeno sia superiore a 1:5000.
	IX) Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2 per 10^{8} c/s e 3 per 10^{11} c/s.
	X) Combustibili liquidi con potere calorifico superiore di 13.000 calorie per grammo, o più.
	XI) Monocristalli di particolari composizioni denominate « ferriti », per usi elettronici.
	Cap. 39.
	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze.
	I) Prodotti appositamente realizzati per l'assorbimento di onde elettromagnetiche aventi frequenze comprese tra 2 per 10^{8} c/s e 3 per 10^{11} c/s.
	II) Poliimmidi, polibenzimidazoli, poliimidazopirroloni, poliammidi a struttura eterociclica, poliparaxilileni, compresi i lavori, non nominati altrove, fabbricati con dette sostanze.
	III) Politetrafluoroetilene, politrifluorocloroetilene, polifluoruro di vinilidene, politrifluorobromoetilene; copolimeri di: tetrafluoroetilene ed esafluoropropilene, tetrafluoroetilene e trifluorocloroetilene, trifluorocloroetilene e fluoruro di vinilidene, esafluoropropilene e fluoruro di vinilidene, trifluorobromoetilene e trifluorocloetilene, compresi i lavori, non nominati altrove, fabbricati con dette sostanze.
	IV) Fogli e nastri di resine sintetiche per usi dielettrici, dello spessore di mm 0,038 o meno, atti ad essere impiegati nella fabbricazione dei condensatori contraddistinti in questa Tabella dal numero romano I) preposto al Cap. 85, eccetto i fogli e i nastri di resine poliestere di spessore superiore a mm 0,0254, oppure di spessore di millimetri 0,009 e più se non orientati per stiramento e non metallizzati.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	V) Fluidi idraulici sintetici speciali la cui viscosità non superi 4.000 centistokes a meno 54° C e non sia inferiore a 1,5 centistokes a 150° C.
	VI) Eteri polifenilici contenenti più di 3 radicali fenilici.
ex 39.01	I) Oli siliconici fluorurati e/o clorurati.
	II) Grassi lubrificanti siliconici, atti ad essere impiegati a 180° C o più e con punto di goccia di 220° C o più (provati con i saggi ASTM o ITP).
	III) Gomme siliconiche fluorurate.
39.03 *B* II *a* ex 2	Nitrocellulosa con tenore in azoto superiore a 12,2 %.
39.06 *B* II ex *b*	Nitrati di amido.

Cap. 40.

Gomma, naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori.

ex 40.02	I) Alchil polisolfuri polimerizzati liquidi (tioplasti), eccetto le dispersioni acquose.
	II) Gomme sintetiche, compresi i lattici: polibutadiene con gruppi carbossilici terminali; polibutadiene con gruppi ossidrilici terminali; ciclopolibutadiene-1,2; copolimeri butadiene - acido acrilico; copolimeri butadiene - acrilonitrile - acido acrilico o suoi omologhi; gomme sintetiche fluorurate. Altre.
ex 40.11	Coperture per pneumatici a prova di proiettile o in grado di funzionare anche sgonfi, eccetto i tipi per trattori e per materiali agricoli.

Cap. 41.

Pelli e cuoio.

ex 41.01	Pelli gregge fresche, salate, salamoiate, secche, secco-salate, eccetto:
	I) Pelli gregge ovine e caprine dei seguenti tipi: pelli di agnello di tipo laziale, abruzzese e pugliese a lana riccia merina e bastarda; pelli di agnello di tipo toscano e abruzzese a lana liscia morbida e ondulata, del peso medio non superiore a kg. 60 per cento pelli senza teste nè zampe, e del peso medio non superiore a kg. 85 per cento pelli con testa e zampe; pelli di agnellino a lana arricciata e ondulata, setosa del tipo Calabria, Sicilia e Sardegna, del peso medio non superiore a kg. 35 per cento pelli; pelli di capretto a pelo ondulato, del peso medio non superiore a kg. 18 per cento pelli (1).
	II) Pelli gregge bovine dei seguenti tipi: pelli gregge bovine pesanti più di kg. 30 (peso coda per pelle) intere e/o relativi gropponi di peso non inferiore a kg. 10, testa e spalle di peso non inferiore a kg. 7 e fianchi di peso non inferiore a kg. 7 per paio; pelli gregge bovine pesanti da kg. 12 a kg. 20 (peso coda per pelle).
	III) Pelli gregge equine.
	IV) Pelli gregge suine.

(1) L'esportazione delle suddette pelli gregge ovine e caprine può essere effettuata soltanto attraverso le seguenti dogane: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Chiasso, Domodossola, Firenze, Fortezza, Genova, Livorno, Luino, Milano, Modane, Napoli, Palermo, Pontebba, Porto Torres, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia, Ventimiglia.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Cap. 43.

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

ex 43.01	Pelli gregge di coniglio e di tasso.

Cap. 44.

Legno, carbone di legna e lavori di legno.

44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:
B	Altro.
44.04	Legno semplicemente squadrato:
B	Altro.
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm 5:
ex *B*	di conifere e di pioppo, eccetto le assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili.
44.07	Traversine di legno per strade ferrate.

Cap. 46.

Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.

ex 46.03	Rivestimenti per fiaschi.

Cap. 47.

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.

47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta.

Cap. 49.

Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.

ex 49.06	Piani, progetti e disegni tecnici relativi ad armi, munizionamenti e macchinari speciali destinati a produzione di materiali strategici.

Cap. 61.

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.

ex 61.01	Tute di volo parzialmente pressurizzate o blindate; combinazioni di volo tipo antigravità; nonchè qualsiasi indumento d'impiego militare destinato alla protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.

Cap. 65.

Cappelli, copricapi ed altre acconciature. loro parti.

65.06 ex *B*	Caschi di protezione di tipo militare.

Cap. 70.

Vetro e lavori di vetro.

70.10 ex *B*	Damigiane e fiaschi di vetro di capacità fino a litri 5 (1).

(1) L'esportazione, oltre che all'autorizzazione ministeriale, è subordinata alla presentazione in dogana di bolletta di esportazione di vino in fusti o serbatoi, o damigiane di capacità superiore a 5 litri, effettuata in data anteriore a due mesi o da effettuarsi contemporaneamente verso la stessa destinazione e da parte della stessa ditta esportatrice, in quantità corrispondente al contenuto delle damigiane o fiaschi che si intendono esportare. Sulla bolletta di esportazione del vino sarà presa nota, a cura della dogana, della avvenuta esportazione delle damigiane o fiaschi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
70.20 *B* ex I	Fili, stoppini e nastri di fibra di vetro, costituiti da monofilamenti di diametro di 12 micron o meno.
	Cap. 71. *Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.*
ex 71.01	Perle gregge.
ex 71.02	I) Pietre preziose (gemme), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite. II) Cristalli di quarzo e loro complessi in qualsiasi stadio di lavorazione (lavorati o semilavorati), impiegabili come filtri o come oscillatori per usi radioelettrici. III) Diamanti per usi industriali, ivi comprese le schegge.
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati.
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati.
71.11	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi.
	Cap. 72. *Monete.*
ex 72.01	Monete non aventi corso legale.
	Sezione XV Metalli comuni e loro lavori.
.....	I) Leghe contenenti meno del 50 % di litio arricchito in isotopo 6. II) Leghe contenenti 5 % o più di boro.
	Cap. 73. *Ghisa, ferro e acciaio.*
.....	I) Leghe di ferro e di acciaio prodotte per fusione sotto vuoto, aventi un tenore in elementi di lega superiore al 10 % ed un tenore in carbonio non superiore allo 0,2 %. II) Acciai magnetici di qualsiasi tipo e forma, come polveri (v. d. 73.05), nastri (v. d. 73.12 e v. d. 73.15), pezzi fusi e blocchi (v. d. 73.06 e v. d. 73.15), che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale gauss-oersteds 70.000 o più; 2) rimanenza massima 98,5 % o più per materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre un'energia superiore a 6 per 10^6 gauss-oersteds. III) Tubi, tubazioni ed accessori rivestiti internamente o esternamente di politetrafluoroetilene o di politrifluorocloroetilene.
73.02 ex *H*	Ferro-molibdeno.
73.02 I J ex III	I) Ferro-uranio, ferro-zirconio. II) Ferro-cobalto, ferro-niobio (colombio), ferro-tantalio e ferro-tantalio-niobio.
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio.
ex 73.12	Nastri magnetici a cristalli orientati dello spessore di mm 0,1 o meno.
73.13 ex *A*	Lamiere magnetiche a cristalli orientali dello spessore di mm 0,1 o meno.
73.15 *B* I *b* 1 *aa*	Cascami lingottati di acciai legati.
73.15 *B* ex *V* VI ex *a*	Nastri e lamiere magnetiche a cristalli orientati dello spessore di mm 0,1 o meno.
ex 73.16	Rotaie per strade ferrate, usate, eccetto quelle di lunghezza di metri 2,50 ed oltre ed aventi caratteristiche tali da essere assimilate ai materiali da reimpiego.
ex 73.24	Recipienti a pareti multiple per l'immagazzinamento ed il trasporto di gas liquefatti a temperature inferiori a meno 170° C, comprese le unità mobili: 1) aventi un isolamento di tipo multilaminare sottovuoto; 2) di capacità di litri 946 o più, appositamente costruiti per fluoro o gas liquidi con punti di ebollizione inferiori a meno 250° C; 3) aventi sistemi diversi d'isolamento e costruiti per ossigeno, azoto o argon liquidi, con una capacità di 500 tonnellate o più se fissi, oppure con una capacità superiore a 4.542 litri se mobili.
ex 73.27	Reti sottomarine per uso militare e reti antitorpedine.
	Cap. 74. *Rame.*
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e sue leghe.
	Cap. 75. *Nichelio.*
.....	I) Leghe di nichelio-cromo contenenti almeno 35 % d nichelio, almeno 12 % di cromo e almeno 1,5 % complessivo di titanio, alluminio e colombio uniti o separati. II) Leghe di nichelio contenenti: 1) 50 % o più di cobalto; 2) 19 % o più di cobalto e 14 % o più di cromo; 3) 50 % o più di niobio, o 60 % di niobio più tantalio; 4) 50 % o più di molibdeno; 5) 70 % o più di titanio. III) Leghe di nichelio magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale 70.000 gauss-oersteds o più; 2) rimanenza massima 98,5 % o più per i materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre un'energia superiore a 6 per 10^6 gauss-oersteds. IV) Leghe di nichelio non nominate altrove.
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della v. d. 75.05); cascami e rottami di nichelio.
75.03 ex *B*	Polvere di nichelio di granulazione inferiore a 200 micron; pagliette di nichelio.
	Cap. 76. *Alluminio.*
76.01 *B*	Cascami e rottami di alluminio.
ex 76.11	Recipienti a pareti multiple per l'immagazzinamento ed il trasporto di gas liquefatti a temperature inferiori a meno 170° C, comprese le unità mobili: 1) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto; 2) di capacità di litri 946 o più, appositamente costruiti per fluoro o gas liquidi con punti di ebollizione inferiori a meno 250° C;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	3) aventi sistemi diversi d'isolamento e costruiti per ossigeno, azoto o argon liquidi con una capacità di 500 tonnellate o più se fissi, oppure con una capacità superiore a 4542 litri se mobili.

Cap. 77.

Magnesio, berillio (glucinio).

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 77.01	I) Leghe di magnesio contenenti 0,4 % o più di zirconio, oppure 1,5 % o più di torio, oppure 1 % o più di metalli di terre rare (cerium-mischmetal); loro cascami e rottami.
	II) Leghe di magnesio e litio contenenti più del 10 % di litio.
ex 77.02	Semilavorati di leghe di magnesio contenenti 0,4 % o più di zirconio, oppure 1,5 % o più di torio, oppure 1 % o più di metalli di terre rare (cerium-mischmetal).
ex 77.04	Berillio (glucinio) e leghe di berillio contenenti in peso più del 50 % di berillio; loro lavori.

Cap. 78.

Piombo.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
78.01 *B*	Cascami e rottami di piombo.

Cap. 81.

Altri metalli comuni.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
.....	Metalli semiconduttori o combinazioni di essi adatti per l'impiego in diodi o transistori in « forme dendritiche » (1).
ex 81.01	I) Tungsteno metallo e leghe di tungsteno, eccetto: 1) ferro-tungsteno; 2) carburo di tungsteno; 3) polvere di tungsteno; 4) forme gregge e similavorate sinterizzate in pezzi di peso inferiore a 9 kg.
	II) Fili di tungsteno sotto tutte le forme, eccetto: 1) fili avvolti a spirale in spezzoni; 2) fili non rivestiti di diametro di 600 micron o meno e con resistenza di 140 kg per mm² o meno, su provette di lunghezza di 200 mm; 3) fili di tungsteno toriato, con un diametro di 1 mm o più, contenenti 2 % o meno in peso di ossido di torio e tagliati in spezzoni di non oltre 30 cm di lunghezza, destinati a lavori di saldatura, oppure con un diametro di 50 micron o meno e contenenti l'1 % o meno in peso di ossido di torio.
ex 81.02	Molibdeno metallo; leghe di molibdeno contenenti 50 % o più di molibdeno; tubi di molibdeno e tubi platinati di molibdeno.
ex 81.03	Tantalio e leghe di tantalio contenenti 60 % o più di tantalio, oppure 60 % o più di tantalio più niobio; loro rottami e cascami.
81.04 ex *C*	I) Cobalto (compresi gli speiss e le matte) e leghe di cobalto contenenti 50 % o più di cobalto, oppure contenenti 19 % o più di cobalto e 14 % o più di cromo; loro cascami e rottami.
	II) Leghe di cobalto magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale 70.000 gauss-oersteds o più; 2) rimanenza massima 98,5 % o più per i materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre un'energia di più di 6 per 10⁶ gauss oersteds.
81.04 ex *F*	Afnio e leghe di afnio contenenti in peso più del 15 % di afnio.
81.04 ex *H*	Niobio e leghe di niobio conteneti 60 % o più di niobio e/o di tantalio; loro cascami e rottami.
81.04 ex *K*	Titanio e leghe di titanio contenenti 70 % o più di titanio e semilavorati relativi; loro cascami e rottami.
81.04 *M*	Uranio impoverito in uranio 235.
81.04 *N*	Torio
81.04 ex *O*	Zirconio e leghe di zirconio contenenti in peso più del 50 % di zirconio; loro lavori e semilavorati.
81.04 ex *Q*	Gallio e sue leghe.

(1) La dizione « forme dendritiche » indica un materiale semiconduttore sotto forma di nastro assoggettato a particolari trattamenti.

Cap. 82.

Utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 82.05	I) Punte per fori profondi per lavorazione di armi portatili.
	II) Brocce per la rigatura delle armi portatili.
	III) Filiere per trafile di diamante.
	IV) Utensili in diamante per la molatura, l'affilatura e la smerigliatura.

Cap. 84.

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
.....	I) Materiale aerotrasportabile o al suolo, appositamente costruito per rifornimento di carburante o gas, per aerei militari, nonchè per missili; dispositivi ed apparecchi per detti funzionanti sotto pressione; attrezzature appositamente costruite per permettere tali operazioni in spazi ristretti.
	II) Attrezzature per la produzione di esplosivi militari e di propellenti solidi; relative parti caratteristiche.
	III) Attrezzature appositamente costruite per produrre complessi elettronici mediante deposito o stampaggio su elementi isolanti, oppure con qualsiasi altro sistema che realizzi l'applicazione, su detti supporti isolanti, dei pezzi componenti diversi dai circuiti di base.
	IV) Attrezzature appositamente costruite per l'assemblaggio, la prova e/o il raggruppamento automatico o semiautomatico dei tubi elettronici e loro parti caratteristiche compresi in questa Tabella.
	V) Attrezzature appositamente costruite per la fabbricazione di maschere o la realizzazione di figure fotosensibili alla superficie di un semiconduttore o di uno strato isolante.
	VI) Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio.
	VII) Materiale, appositamente costruito per uso militare, per la propagazione di aggressivi biologici, chimici e radioattivi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 84.01	Caldaie marine costruite per funzionamento a temperature di surriscaldamento di 593°C o superiore.
ex 84.06	I) Motori Diesel amagnetici da 50 CV o più appositamente costruiti per impiego militare.
	II) Motori da 1500 CV o più e con una velocità di 700 giri al minuto primo o più, appositamente costruiti per sottomarini; loro parti caratteristiche.
ex 84.06 / ex 84.08	I) Motori d'aviazione appositamente costruiti o adattati per aerei militari; loro parti caratteristiche.
	II) Motori per aerei ed elicotteri: 1) motori a reazione di una spinta di 2265 kg. o più; 2) motori a turbopropulsore o a turbina con una spinta di 2500 CV o più o una spinta residua di 453 kg. o più; 3) motori diversi, dei tipi a turbina a gas, esclusi i motori a pistone.
	III) Motori per siluri, per razzi e per missili.
ex 84.10	I) Pompe per spostamento di metalli fusi a mezzo di forze elettromagnetiche.
	II) Pompe per erogazione di liquidi anche mescolati a solidi e/o a gas, appositamente costruite per funzionamento a temperature inferiori a meno 170°C.
	III) Pompe per erogazione di liquidi anche mescolati a solidi e/o a gas, aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali: 1) materiali contenenti 90 % o più di tantalio, di titanio, di zirconio o combinazioni di questi metalli; 2) materiali contenenti 50 % o più di cobalto, di molibdeno o combinazioni di questi metalli; 3) politetrafluoroetilene; politrifluorocloroetilene.
ex 84.11	I) Pompe a vuoto a ioni, eccetto quelle aventi una velocità di pompaggio inferiore a 800 litri di idrogeno al secondo ad una pressione di 1/1.000.000 di mm di mercurio o più (cioè: 1/100.000, 1/10.000, ecc.); loro parti caratteristiche.
	II) Pompe turbo-molecolari di portata superiore a 2000 litri al secondo.
	III) Pompe a diffusione costruite per una velocità di pompaggio superiore a 50.000 litri di azoto al secondo, ad una pressione di 10^{-4} mm di mercurio o inferiore.
	IV) Sistemi di pompe « criogeniche » per la produzione del vuoto mediante abbassamento della temperatura.
	V) Compressori e soffianti (tipo turbocompressore, tipo centrifugo e tipo a scorrimento assiale), costituiti o rivestiti di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 % o più di nichelio e di portata da 1700 litri al minuto o superiore.
ex 84.12	Apparecchi per il condizionamento di aria, appositamente costruiti per aerei di tipo militare.
ex 84.17	I) Apparecchiature costruite per mantenere una temperatura ambiente al disotto di meno 130° C; componenti e parti caratteristiche.
	II) Apparecchiature appositamente costruite per impianti di produzione d'aria, di ossigeno, d'azoto e/o d'argon sotto forma liquida e capaci di produrre una tonnellata o più al giorno di gas sotto forma liquida, eccetto le apparecchiature per gli impianti che non abbiano la capacità di produrre più del 25 % della loro produzione giornaliera totale di gas sotto forma liquida.
	III) Apparecchiature appositamente costruite per la produzione di idrogeno liquido, escluse le apparecchiature aventi una capacità di produzione inferiore ad una tonnellata e mezza nelle 24 ore e non idonee alla produzione di soluzioni di idrogeno.
	IV) Apparecchiature per impianti per la produzione di fluoro liquido.
	V) Apparecchiature per impianti per la separazione dell'elio da gas naturali.
	VI) Apparecchiature ed impianti per la produzione e/o la concentrazione di ossido di deuterio (acqua pesante).
	VII) Apparecchiature per nitrazione di tipo continuo per la produzione di esplosivi militari e propellenti solidi.
	VIII) Apparecchiature per la produzione di elio liquido con capacità di produzione non superiore a 20 litri l'ora.
	IX) Macchine, materiali ed apparecchiature appositamente costruiti per il trattamento di materiale nucleare irradiato per l'isolamento od il recupero del materiale fissile.
	X) Scambiatori di calore impiegati nelle installazioni di diffusione gassosa, cioè scambiatori di calore costituiti da alluminio, da rame, da nichelio o da leghe contenenti più del 60 % di nichelio o da combinazioni di tali metalli sotto forma di tubi inguainati, costruiti per funzionare a pressioni inferiori a quella atmosferica.
ex 84.18	I) Centrifughe a gas per l'arricchimento o la separazione degli isotopi.
	II) Macchine, materiali ed apparecchiature appositamente costruiti per il trattamento di materiale nucleare irradiato per l'isolamento od il recupero del materiale fissile.
ex 84.22 / ex 84.23	Attrezzature per lavori edili appositamente costruite secondo caratteristiche militari per essere aerotrasportate.
ex 84.44	I) Laminatoi dei seguenti tipi: *A*) laminatoi per lamiere, fogli e nastri: 1) muniti di dispositivi di regolazione automatica dei cilindri per il controllo dimensionale dello spessore o della larghezza, lungo il lato della lamiera, del foglio o del nastro; 2) muniti di più di 3 gabbie di lavoro (compresi i laminatoi a doppio uso che possono lavorare come duo o come quarto) e che possono assicurare un controllo speciale del contorno longitudinale o laterale, per mezzo di uno o più dei seguenti sistemi: *a*) cilindri di lavoro aventi un rapporto tra lunghezza della faccia attiva di cilindro e diametro del cilindro che supera: 6/1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva inferiore o uguale a 508 mm (30 pollici), oppure: 5/1 per cilindri aventi una lunghezza di faccia attiva superiore a 508 mm (30 pollici); *b*) controllo del profilo del cilindro compiuto mediante deformazione concorrente dei cilindri d'appoggio degli assi di appoggio o dei cilindri di lavoro; *c*) controllo di calibratura elettronica ad anello chiuso di controreazione;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	d) tensiometri di controllo (dispositivi che misurano e mantengono contemporaneamente una appropriata regolazione della tensione applicata alla parte metallica in laminazione);
	e) ogni altro sistema realizzante un controllo speciale del contorno (profilo) laterale e/o longitudinale, assimilabile a quelli realizzati dai sistemi da *a*) a *d*);
	B) Laminatoi appositamente costruiti o modificati per la laminazione di metalli o leghe metalliche, che abbiano punto di fusione superiore a 1900° C;
	C) Parti ed accessori per i laminatoi suddetti.
	II) Laminatoi non nominati in questa Tabella.
ex 84.45	I) Macchine utensili appositamente costruite per la lavorazione di materiale d'armamento e di munizionamento.
	II) Macchine utensili equipaggiate o costruite per essere equipaggiate con sistemi di comandi numerici appositamente costruiti per il comando simultaneo e coordinato dei movimenti di lavorazione nelle macchine stesse (seguendo un profilo ed una traiettoria continui) secondo 2 o più di 2 assi.
	III) Rettificatrici appositamente costruite per impiego di mandrini funzionanti a velocità superiore a 120.000 giri/minuto e macchine appositamente costruite per utilizzare tali mandrini.
	IV) Presse: 1) utilizzanti un'alta energia d'urto a mezzo di esplosivi o di gas compressi; 2) appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di metalli, di leghe o di altri metalli aventi un punto di fusione superiore a 1900° C; 3) meccaniche o idrauliche, di potenza totale garantita superiore a 10.000 tonnellate.
	V) Torni per la deformazione a caldo o a freddo delle lamiere, aventi un motore di comando del mandrino di potenza di 50 CV o più.
	VI) Macchine e attrezzature appositamente costruite per la lavorazione delle palette delle turbine a gas.
	VII) Macchine appositamente costruite per la lavorazione delle lamiere o dei profilati per aeroplani.
	VIII) Macchine appositamente costruite per la fresatura del rivestimento degli aeroplani.
	IX) Macchine appositamente costruite: 1) per alesare i carter dei compressori dei motori a reazione; 2) per tornire i dischi delle turbine o dei compressori dei motori a reazione; 3) per rettificare i rotori dei motori a reazione.
	X) Macchine per rettificare ingranaggi dei tipi operanti per generatrici, capaci di lavorare dei corpi di ingranaggi di 914 mm (36 pollici) o più di diametro di lavoro.
	XI) Macchine per rettificare ingranaggi dei tipi operanti per generatrici, capaci di lavorare corpi d'ingranaggi di 228 mm (9 pollici) o più di diametro di lavoro, per la produzione d'ingranaggi elicoidali o a chevrons.
	XII) Macchine capaci di produrre ingranaggi di modulo inferiore a mm 0,5.
ex 84.48	I) Complessi di teste e di mandrini per rettificatrici (comportanti almeno il mandrino porta-mola ed i supporti) costruiti o garantiti per funzionare a velocità superiore a 120.000 giri/minuto.
	II) Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili comprese in questa Tabella a fronte della v. d. ex 84.45.
ex 84.52 ex 84.53 e ex 84.55	I) Calcolatori elettronici sia analogici che numerici e analizzatori differenziali; loro complessi e parti caratteristiche.
	II) Convertitori dal sistema analogico al sistema numerico e dal sistema numerico al sistema analogico: 1) tipi ad entrata elettrica; 2) tipi ad entrata meccanica; 3) impieganti l'effetto Hall; 4) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a 125° C.
ex 84.57	I) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di tubi elettronici, vincolati a licenza in base a questa Tabella a fronte della v. d. ex 85.21; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
	II) Macchine appositamente costruite per assiemare, provare o selezionare automaticamente o semiautomaticamente tubi elettronici; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
ex 84.59	I) Presse appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di materiali non metallici aventi un punto di fusione superiore a 1900° C.
	II) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei tipi di cavi elettrici multicoppie per telecomunicazioni previsti dalla v. d. ex 85.23 I della presente Tabella, come segue: 1) macchine per l'applicazione di sostanze isolanti ai conduttori; 2) macchine per il raggruppamento dei conduttori e/o l'applicazione a detti conduttori di sostanze isolanti, separatrici o leganti, o di prodotti di identificazione; 3) macchine per il raggruppamento dei conduttori, delle coppie, dei quarti, ecc., componenti in tutto od in parte l'anima del cavo.
	III) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi coassiali, dei seguenti tipi: 1) macchine per l'applicazione di separatori isolanti al conduttore interno dei cavi coassiali del tipo ad intervallo d'aria; 2) macchine per l'applicazione di nastri o lamine metallici componenti il conduttore esterno di cavi elettrici coassiali; 3) macchine per formare, avvolgere o raggruppare i cavi coassiali con o senza conduttore, eccetto quelle per la fabbricazione dei tubi contenitori dei cavi stessi; 4) macchine automatiche per il controllo del diametro o della eccentricità dei fili o dei cavi.
	IV) Machine ed attrezzature appositamente costruite per la fabbricazione e l'assemblaggio dei diversi tipi di transistori e di diodi, vincolati a licenza in base a questa Tabella a fronte della voce doganale ex 85.21, e di tutti i tipi di transistori al silicio; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
	V) Macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei materiali e componenti elettronici inclusi nel Capitolo 85 di questa Tabella.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	VI) Apparecchiature per la purificazione ed il trattamento dei materiali semiconduttori, escluse le apparecchiature appositamente costruite per la purificazione a zone del germanio.
	VII) Stabilizzatori giroscopici, eccetto quelli per la stabilizzazione completa delle navi di superficie; loro parti caratteristiche.
	VIII) Rampe di lancio per missili.
	IX) Piattaforme d'inerzia appositamente costruite per impiego militare.
	X) Reattori nucleari e loro parti caratteristiche.
	XI) Integratori meccanici a sfere e dischi o a cilindri e sfere; resolvers meccanici a sfere.
	XII Attrezzature per la produzione di esplosivi militari e di propellenti solidi; relative parti caratteristiche.
	XIII Macchine appositamente costruite per la trafilatura di dispersioni coagulate di polite trafluoroetilene, di polvere o pasta derivate da dette sostanze; parti staccate caratteristiche di dette macchine.
	XIV Macchine per il trattamento di films sintetici utilizzati come dielettrici di condensatori o come nastri per registratori magnetici, dei seguenti tipi:
	1) appositamente costruite per lo stiramento di films impiegati per la produzione dei mezzi di registrazione di cui ai numeri romani IV) e V) della v. d. ex 85.22 di questa Tabella;
	2) appositamente costruite per il rivestimento, con procedimento continuo, dei nastri magnetici di poliestere di cui ai numeri romani IV) e V) della v. d. ex 85.22 di questa Tabella;
	3) appositamente costruite per lo stiramento di films di cui al numero romano IV) preposto al Cap. 39 di questa Tabella;
	4) appositamente costruite per metallizzare sotto vuoto, con procedimento continuo, films dielettrici di poliestere di cui al numero romano IV) preposto al Cap. 39 di questa Tabella.
ex 84.61	I) Valvole, rubinetti e regolatori di pressione, appositamente costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno di 170° C, eccetto quelli con diametro di mm 50,8 o inferiore costruiti per funzionare a temperature comprese fra meno 170° C e meno 200° C.
	II) Valvole, rubinetti e regolatori di pressione, aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da uno dei seguenti materiali:
	1) materiali contenenti 90 % o più di tantalio, di titanio o di zirconio, sia separati che combinati;
	2) materiali contenenti 50 % o più di cobalto o di molibdeno, sia separati che combinati;
	3) politetrafluoroetilene; politrifluorocloroetilene.
	III) Valvole con tenuta a soffietto e con passaggio di diametro uguale o superiore a 3 centimetri, costituite o rivestite di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 % o più di nichelio, sia a funzionamento manuale che a funzionamento automatico, aventi almeno una delle sedi di chiusura non di metallo.
	IV) Valvole con tenuta a soffietto e con passaggio di diametro inferiore a 3 cm, costituite o rivestite d'alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60 % o più di nichelio.
ex 84.62	Cuscinetti a sfere e a rulli e loro parti:
	1) cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici con alesaggio interno di 10 mm o meno, aventi tolleranze delle classi ABEC 5, RBEC 5 (o equivalenti nazionali ISO 5), o più strette, e presentanti una delle seguenti caratteristiche:
	a) essere costruiti con materiali speciali, cioe aventi anelli, sfere o rulli d'acciaio legato o di altri materiali, eccetto i seguenti: acciai a basso tenore di carbonio, acciai al cromo ad alto tenore di carbonio SAE-52100, acciai al nichel-molibdeno SAE-4615, o equivalenti tipi nazionali UNI 100 C6 e UNI 15 ND7;
	b) essere costruiti per funzionamento abituale a temperature oltre 150° C (302° F), sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici;
	2) cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici, con esclusione dei cuscinetti a sfere smontabili e dei relativi anelli, aventi un diametro interno di oltre 10 mm e con tolleranze delle classi ABEC, 7 RBEC 7 (o equivalenti tipi nazionali), o più strette, presentanti una delle seguenti caratteristiche:
	a) essere costruiti con materiali speciali, cioè aventi anelli, sfere o rulli d'acciaio legato o di altri materiali, eccetto i seguenti: acciai a basso tenore di carbonio, acciai al cromo ad alto tenore di carbonio SAE-52100, acciai al nichel-molibdeno SAE-4615, o equivalenti tipi nazionali UNI 100 C6 e UNI 15 ND7;
	b) essere costruiti per funzionamento abituale a temperature oltre 150°C (302° F), sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici;
	3) parti per cuscinetti: anelli esterni e interni, gabbie, sfere, rulli e sottogruppi, utilizzabili esclusivamente per i cuscinetti indicati nei paragrafi 1) e 2).
	Cap. 85. *Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici.*
.....	I) Componenti e complessi impiegati come elementi resistivi, induttivi, o capacitativi, in circuiti elettronici, costruiti per e/o capaci di conservare le loro caratteristiche elettriche e meccaniche e la loro durata di vita garantita, in una delle seguenti condizioni ambientali:
	1) nell'intera gamma di temperature estendentesi da quelle inferiori a meno 45° C a quelle superiori a 100° C;
	2) a temperature di più 200°C o superiori;
	3) a temperature inferiori a meno 130°C.
	II) Dispositivi termoelettrici, ad esclusione di quelli previsti nella v. d. 90.28, atti a produrre direttamente energia elettrica a mezzo di materiali termoelettrici; loro parti costitutive.
	III) Dispositivi elettrochimici, semiconduttori e radioattivi per la conversione diretta dell'energia chimica, solare e nucleare in energia elettrica; loro parti caratteristiche.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	IV) Apparecchiature elettroniche e loro componenti, aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) gruppi e sottogruppi costituiti da uno o più circuiti funzionali (circuiti integrati) con una densità di componenti maggiori di 4, 5 parti per centimetro cubico e apparecchiature contenenti tali gruppi o sottogruppi; 2) pannelli modulari su materiale isolante (comprese le placche) montanti elementi elettronici multipli o singoli e relative parti caratteristiche.
	V) Materiale elettronico appositamente costruito per impieghi militari e relative parti caratteristiche.
	VI) Forme dendritiche (1) di qualsiasi materiale semiconduttore o combinazioni di essi adatte per l'impiego in diodi o transistori.
	VII) Apparecchi d'impiego militare utilizzanti radiazioni infrarosse; loro parti caratteristiche.
ex 85.01	I) Motori elettrici appositamente costruiti per sottomarini, di potenza superiore a 1000 CV, ad inversione rapida, raffreddati a liquido e di tipo ermetico.
	II) Motori sincroni: 1) di taglia 30 (76,2 mm di diametro) o inferiore e aventi velocità di sincronismo di oltre 3600 giri al minuto; 2) costruiti per essere alimentati a frequenze superiori a 400 c/s; 3) costruiti per funzionare a temperatura inferiore a meno 25° C oppure superiore a più 100° C; 4) di taglia 11 (28,6 mm di diametro) o inferiore.
ex 85.03	Elementi primari di dispositivi per la conversione diretta dell'energia chimica, solare o nucleare in energia elettrica, aventi una o più delle seguenti caratteristiche: 1) muniti di un dispositivo di inserzione e aventi una durata di vita in circuito aperto e allo stato di riposo di dieci anni o più alla temperatura di 21° C; 2) capaci di funzionare in tutta la gamma da temperature inferiori a meno 25° C a quelle superiori a più 55° C (escluse le pile a secco) e incorporanti dispositivi di riscaldamento; componenti caratteristici e loro complessi.
ex 85.04	Batterie di accumulatori per sommergibili.
ex 85.11	I) Forni elettrici ad arco sotto vuoto del tipo ad elettrodo consumabile di capacità superiore a 5 tonnellate.
	II) Forni elettrici ad arco sotto vuoto del tipo a *fond de poche*.
	III) Forni elettrici a vuoto a fascio catodico.
	IV) Apparecchiature, compresi i dispositivi di comando non nominati altrove, appositamente costruiti o modificati per la purificazione od il trattamento di uno o più materiali semiconduttori, eccetto quelli per la purificazione del germanio del tipo a zone.
	V) Apparecchiature appositamente costruite per la produzione od il trattamento di forme dendritiche (1) di tutti i materiali semiconduttori o combinazioni degli stessi che possono essere utilizzati nei diodi o nei transistori.
	VI) Forni elettrici a vuoto a induzione costruiti per funzionare a temperature superiori a 1650° C e loro parti caratteristiche, esclusi: 1) i forni aventi un volume utile di 13.000 centimetri cubici o meno e costruiti per funzionare a temperature di 1900° C o inferiori; 2) i forni aventi un volume utile di 3200 centimetri cubici o meno e non aventi alcuna dimensione dello spazio interno (larghezza, altezza, lunghezza e diametro) superiore a 25,4 centimetri e costruiti per funzionare a temperature non superiori a 2300° C.
	VII) Forni elettrici a induzione sotto vuoto a crogiuolo freddo, appositamente costruiti per funzionare a pressioni inferiori a 0,1 mm. di mercurio e a temperature superiori a 1.100°C e loro parti caratteristiche.
	VIII) Forni elettrici a vuoto a resistenza e loro parti caratteristiche, costruiti per funzionare a temperature superiori a 1.650° C, esclusi: 1) i forni per trattamenti termici di 28.320 centimetri cubici (mm 304×304×304) o meno, costruiti per funzionare a temperature di 2.300°C o inferiori, oppure di 600 centimetri cubici o meno, costruiti per funzionare a temperature di 2.700°C o inferiori; 2) i forni di fusione da 3.200 centimetri cubici o meno, costruiti per funzionare a temperature di 2.300°C o inferiori.
	IX) Apparecchi per saldare e/o lavorare metalli mediante fascio elettronico; loro parti specializzate.
	X) Apparecchi utilizzanti l'arco elettrico, non nominati altrove, destinati a produrre un flusso di gas ionizzato, nel quale l'arco stesso resti costretto; loro parti caratteristiche.
ex 85.13	I) Apparecchiature telegrafiche, loro componenti e parti, aventi le seguenti caratteristiche: 1) apparecchi automatici meccanici, elettromeccanici o elettronici, usati per trasferire le informazioni contenute in testi scritti o stampati in onde elettriche adatte per trasmissione su circuiti di telecomunicazione a velocità maggiore di 500 parole per minuto o 375 bauds, secondo quale delle due sia minore; 2) apparecchi costruiti per ricevere le onde elettriche di cui al numero 1) e tradurre in forma visibile le informazioni da esse derivanti; 3) apparecchiature terminali capaci di trasmettere e/o ricevere informazioni numeriche a una velocità superiore a 2.000 bauds, oppure a una velocità in bauds numericamente superiore al 75 % della banda passante in c/s del canale utilizzato.
	II) Apparecchiature per telecomunicazioni su filo: 1) materiale ripetitore o amplificatore e intermedio previsto per fornire, trasmettere o ricevere frequenze superiori a 150 Kc/s su una rete di telecomunicazioni, eccetto le stazioni terminali di comunicazioni a frequenze portanti appositamente costruite per linee di trasporto di energia elettrica e funzionanti a frequenze inferiori a 1.500 Kc/s; 2) apparecchiature terminali telegrafiche, trasmittenti e riceventi, a semplice canale o multicanali, eccetto: *a*) equipaggiamenti aventi una banda passante per canale non superiore a 240 c/s e/o una velocità specifica non superiore a

(1) La dizione « forme dendritiche » indica un materiale semiconduttore sotto forma di nastro assoggettato a particolari trattamenti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	100 bauds (o 134 parole per minuto) per canale, e costruiti secondo le norme del CCIT;
	b) equipaggiamenti utilizzati con materiali di telemisura, telecomando e telesegnalazione previsti per usi industriali, su cui la velocità totale operativa del materiale telegrafico è inferiore a 1.200 bauds;
	c) sistemi multicanali a divisione di tempo aventi fino a 6 canali e funzionanti con una velocità totale massima di 300 bauds e/o 72 parole per minuto e per canale, purchè non contengano sistemi di rilevazione e di correzione automatica degli errori mediante un metodo di controllo multiplo.
	3) Parti e complessi caratteristici di dette apparecchiature.
	III) Apparecchiature e macchine costruite per assicurare la segretezza sulle comunicazioni telefoniche o telegrafiche su filo, eccetto i dispositivi a frequenza vocale che utilizzano l'inversione dello spettro di frequenza riferito ad una frequenza fissa, oppure l'alterazione sistematica della modulazione mediante una trasposizione fissa delle bande individuali, nelle quali la trasposizione non si ripeta più di una volta ogni 10 secondi.
ex 85.15	I) Apparecchiature di telecomunicazioni per aerei e loro parti e pezzi caratteristici.
	II) Apparecchiature di bordo per navigazione e radiogoniometria, loro parti e pezzi staccati:
	1) costruite per utilizzare l'effetto « doppler »;
	2) utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche aventi frequenza inferiore a 4 per 10^{14} c/s (0,75 micron);
	3) pressurizzate nel loro complesso;
	4) previste per funzionamento in tutta la gamma di temperature ambienti estendentesi da meno 55°C a più 55°C;
	5) radio-altimetri:
	a) tipo a modulazione di impulsi;
	b) tipo a modulazione di frequenze;
	6) radiogoniometri funzionanti a frequenze superiori a 5 Mc/s.
	III) Apparecchiature radar di bordo, per aerei; loro parti caratteristiche.
	IV) Radar navali e terrestri, apparecchiature radiogoniometriche, loro parti e pezzi staccati, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
	1) funzionanti a frequenze diverse da quelle di uso civile normale, oppure a frequenze superiori a 10.500 Mc/s;
	2) aventi una potenza di cresta di uscita al sistema di antenna maggiore di 160 KW;
	3) aventi una probalità cumulativa di rilevazione dell'80 % o superiore per un obiettivo di 20 m^2 a una distanza senza ostacoli di 50 miglia marine per un aereo avente una superficie equivalente d'eco di 20 m^2;
	4) utilizzanti una tecnica diversa da quella a modulazione d'impulsi a frequenza di ricorrenza costante, in cui la frequenza del segnale trasmesso non è modificato volontariamente fra gruppi d'impulsi, da un impulso ad un atlro, o all'interno dello stesso impulso;
	5) utilizzanti una tecnica « Doppler » ad un qualsiasi fine, con esclusione dei sistemi M.T.I. utilizzanti una tecnica classica di linea di ritardo a doppio impulso;
	6) comportanti delle tecniche di sfruttamento dei segnali in uso civile normale da meno di quattro anni;
	7) di tipo in uso commerciale da meno di due anni;
	8) apparecchiature di radiogoniometria terrestri e marittime funzionanti a frequenze superiori a 5 Mc/s.
	V) Materiali di comunicazione per navigazione aerea o marittima, apparecchiature di radiogoniometria e materiale radar non nominato altrove.
	VI) Apparecchiature terrestri e navali, loro parti caratteristiche, per l'impiego con le attrezzature di navigazione su aerei, utilizzanti le caratteristiche di velocità costante e/o di propagazione rettilinea di onde elettromagnetiche aventi frequenza inferiore a 4 per 10^{14} c/s (0,75 micron).
	VII) Apparecchiature di telecomunicazione impieganti fenomeni di scatter (diffusione e riflessione) troposferici, ionosferici o meteorici; sottogruppi e parti caratteristiche.
	VIII) Apparati di disturbo (jamming), cioè apparati appositamente costruiti per disturbare o altrimenti interferire con la ricezione radio; loro parti caratteristiche.
	IX) Modulatori ad impulso capaci di fornire impulsi elettrici di potenza di picco superiore a 200 KW, o di una durata inferiore a 1/10 di microsecondo, o con un rapporto di conduzione (duty-cycle) eccedente 0,002; trasformatori d'impulso, apparecchiature di formazione d'impulso o linee di ritardo, quali parti caratteristiche di tali modulatori.
	X) Radioricevitori panoramici (ricevitori che ricercano automaticamente una parte dello spettro di radiofrequenza e indicano i segnali ricevuti); loro parti caratteristiche.
	XI) Trasmettitori o amplificatori di trasmettitori, loro componenti e parti caratteristiche, costruiti per funzionare a frequenze portanti di uscita superiori a 235 Mc/s, eccetto:
	1) trasmettitori ed amplificatori per televisione funzionanti a frequenze comprese fra 470 e 960 Mc/s;
	2) materiali al suolo di comunicazione a modulazione di frequenza ed a modulazione d'ampiezza, destinati al servizio mobile terrestre e funzionanti nella gamma da 420 a 470 Mc/s, aventi una potenza di uscita non superiore a 25 W per le unità mobili ed a 100 W per le unità fisse;
	3) materiali di radiofonia a modulazione d'ampiezza per impieghi di ricerca e salvataggio funzionanti alla frequenza di 243 Mc/s e aventi una potenza non superiore a 100 W sull'onda portante.
	XII) Trasmettitori o amplificatori per trasmettitori, loro componenti e parti specializzate, costruiti per avere una o più delle seguenti caratteristiche:
	1) che utilizzino qualsiasi sistema di modulazione d'impulso (1);
	2) che possano garantire il funzionamento in tutta la gamma di temperature ambienti estendentesi da quelle inferiori a meno 40° C a quelle superiori a più 55° C;
	3) che possano fornire una molteplicità di frequenze portanti di uscita da prescegliere, controllate da un minor numero di cristalli piezoelettrici e non formanti multipli di una frequenza di controllo comunemente utilizzata.

(1) Questa dizione non comprende i trasmettitori televisivi o telegrafici, modulati in ampiezza, frequenza o fase.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
	XIII) Apparecchiature di telemisura e telecomando per aerei (con o senza pilota), veicoli o armi spaziali (guidati o non guidati).
	XIV) Apparecchiature di telecomunicazioni per relè radio progettate per funzionare a frequenze superiori a 300 Mc/s; loro componenti e sottogruppi caratteristici.
	XV) Amplificatori, oscillatori e apparecchi accessori, non menzionati altrove, dalle seguenti caratteristiche:
	1) amplificatori costruiti per funzionare a frequenze superiori a 500 Mc/s;
	2) amplificatori accordati funzionanti su una larghezza di banda superiore al 10% della frequenza media ed in ogni caso non superiore a 10 Mc/s;
	3) amplificatori non accordati funzionanti su una larghezza di banda superiore a 10 Mc/s;
	4) amplificatori a corrente continua aventi un livello di rumore (riferito al circuito di entrata) di 10^{-16} Watt o meno, e/o una deriva dello 0 in un'ora corrispondente a una variazione nella potenza di entrata di 10^{-16} Watt o meno;
	5) amplificatori parametrici con un coefficiente di qualità di rumori di 5 decibel o meno misurato ad una temperatura di 17° C; amplificatori paramagnetici; altri dispositivi amplificatori o oscillatori che operino per mezzo di un irradiamento elettromagnetico stimolato (in particolare i tipi « Maser », « Laser » e « Iraser »), loro parti e raggruppamenti caratteristici; equipaggiamenti contenenti i dispositivi di cui sopra.
	XVI) Apparecchiature costruite per assicurare la segretezza in qualsiasi sistema: telegrafico, telefonico, fototelegrafico, televisivo, trasmissione dati, eccetto:
	1) i dispositivi con frequenza vocale che utilizzano l'inversione dello spettro di frequenza riferito ad una frequenza fissa, oppure l'alterazione sistematica della modulazione mediante una trasposizione fissa delle bande individuali, nelle quali la trasposizione non si ripeta più di una volta ogni 10 secondi;
	2) le apparecchiature civili di video e di fototelegrafia normale aventi lo scopo di assicurare alle comunicazioni un carattere confidenziale mediante l'intervento di una trasmissione d'informazione analogica impiegante dei metodi atipici per destinatario esclusivo;
	3) i sistemi video impiegati per la televisione, compresa quella riservata ad un numero limitato di telespettatori, e inclusi gli apparecchi di televisione industriale e commerciale che impiegano dei sistemi di escursione diversi da quelli commerciali generalmente in uso.
	XVII) Guide d'onda elettromagnetiche aventi le seguenti caratteristiche:
	1) guide d'onda rigide e flessibili e loro componenti, costruite per impiego a frequenze superiori a 12.500 Mc/s;
	2) guide d'onda con un rapporto di larghezza di banda superiore a 1,5 su 1;
	3) componenti di guide d'onda aventi le seguenti caratteristiche:
	a) accoppiamenti direzionali con un rapporto di larghezza di banda superiore a 1,5 su 1 e direttività sulla banda di 15 decibel o superiore;
	b) giunti rotanti capaci di trasmettere più di un canale isolato o aventi una larghezza di banda superiore al 5% della frequenza media centrale;
	c) componenti di guide d'onda magnetici o giromagnetici;
	4) guide d'onda pressurizzate e loro parti caratteristiche;
	5) dispositivi impieganti il sistema di trasmissione elettromagnetica trasversale (TEM) che utilizza le proprietà magnetiche o giromagnetiche;
	6) elementi TR e anti-TR e loro parti caratteristiche, esclusi quelli costruiti per essere utilizzati in guide d'onda funzionanti a una potenza di cresta non superiore a 100 KW e su bande di frequenza comprese fra i 1.300 e 1.660 Mc/s, 2.700 e 3.900 Mc/s, oppure 8.500 e 10.000 Mc/s, a condizione che detti tubi non posseggano un elettrodo di comando che permetta il controllo della ionizzazione a mezzo di una tensione esterna.
	XVIII) Materiale elettronico per la condotta del tiro; apparecchi di puntamento, materiali per il puntamento notturno, apparecchi di puntamento e di guida per missili; telemetri, indicatori di posizione, altimetri e strumenti di regolazione del tiro appositamente costruiti per impiego militare; dispositivi di puntamento elettronico; calcolatori da bombardamento; apparecchi di televisione per puntamento appositamente costruiti per impiego militare; relative parti caratteristiche.
ex 85.18	Condensatori elettrolitici al tantalio ed al niobio, aventi una delle seguenti caratteristiche:
	1) costruiti per funzionare a temperature superiori a 85° C;
	2) tipi ad anodo sinterizzato, esclusi quelli in contenitori di resine epossidiche o sigillate con resine epossidiche;
	3) tipi a lamina.
ex 85.19	I) Potenziometri a induzione, (compresi i generatori di funzioni ed i synchros lineari), di tipo lineare e non lineare, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
	1) aventi uno scarto indicato uguale o inferiore allo 0,5% o uguale o inferiore a 18 minuti;
	2) di taglia 11 (28,5 mm di diametro) e inferiore;
	3) impieganti l'effetto Hall;
	4) costruiti per montaggio a cardano;
	5) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a più 125° C.
	II) Potenziometri dei seguenti tipi:
	1) lineari con potere risolvente costante, aventi un grado di linearità di 0,1% o inferiore;
	2) non lineari con potere risolvente variabile aventi un grado di conformità dello 1 % o inferiore;
	3) costruiti per montaggio a cardano;
	4) strumenti speciali campionati per presentare le stesse caratteristiche dei potenziometri di cui ai punti 1) e 2) della presente voce (per esempio i tipi « vernistats »);
	5) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a più 125° C.
	III) Servomotori per comando ad ingranaggi e diretto:
	1) costruiti per essere alimentati a frequenze superiori a 300 c/s;
	2) costruiti per un rapporto coppia inerzia di 10.000 radianti per secondo/secondo o superiore;
	3) incorporanti dispositivi speciali atti ad assicurare una sospensione antiurto;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	4) di taglia 11 (28,5 mm di diametro) o inferiore;
	5) impieganti l'effetto Hall;
	6) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a più 125° C.
ex 85.20	Lampade per radiazioni infrarosse, appositamente costruite per le apparecchiature previste in questa Tabella a fronte della v.d. ex 85.22.
ex 85.21	I) Tubi a raggi catodici:
	1) con un potere risolutivo di 20 linee o più per millimetro (misurato col metodo della trama minima);
	2) con velocità di deflessione superiore a 3.000 Km/s;
	3) con tre o più cannoni elettronici, eccetto i tubi per la televisione a colori con tre cannoni costruiti per uso di spettacolo;
	4) adatti per la presentazione di informazioni o di dati alfabetici o numerici o similari, ottenuta a mezzo di analizzatori o altri sistemi, eccetto quei tubi in cui è fissata la posizione di presentazione di ciascun carattere.
	II) Tubi e commutatori a catodo freddo:
	1) scintillatori asserviti, anche montati, aventi un ritardo rispetto all'ordine di 15 microsecondi o meno e previsti per una corrente di cresta di 3.000 A o più; loro parti caratteristiche;
	2) tubi a catodo freddo, riempiti o non di gas, funzionanti come scintillatori con tre elettrodi o più e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
	a) previsti per 2.500 V di cresta o più;
	b) previsti per corrente di cresta di 300 A o più;
	c) che abbiano un ritardo rispetto all'ordine di 10 microsecondi o meno;
	d) con un diametro dell'ampolla inferiore a 25,4 mm.
	III) Diodi per uso elettronico nei quali il materiale di base è il silicio o il germanio, compresi i diodi mescolatori, i diodi per variazione di frequenza e i diodi di commutazione, dei seguenti tipi:
	1) diodi a punta di contatto costruiti per essere utilizzati a frequenze superiori a 1.000 Mc/s;
	2) diodi a giunzione costruiti per essere utilizzati a frequenze di entrata superiori a 300 Mc/s, oppure costruiti per essere utilizzati a ritmi di commutazione (pseudofrequenze) superiori a 1 Mc/s;
	3) a) diodi di potenza nei quali la tensione inversa periodica massima prevista supera i 1000 Volts per elemento a 25° C in qualsiasi condizione di raffreddamento;
	b) diodi a effetto controllato, cioè dispositivi semiconduttori a giunzione multipla per applicazioni simili a quelle di tubi a gas a controllo di griglia, progettati per l'impiego a velocità di commutazione (frequenza di ripetizione) superiore a 100 Mc/s;
	4) diodi a tunnel (non nominati altrove);
	5) diodi semiconduttori nei quali il materiale di base è diverso dal silicio, dal germanio, dal selenio o dall'ossido di rame.
	IV) Transistori e relativi componenti (o relativi componenti di amplificazione a semiconduttori, quali transistori ad effetto di campo, transistori ad effetto di spazio e technotrons) e loro parti caratteristiche, dei seguenti tipi:
	1) che impieghino qualsiasi materiale semiconduttore con 4 o più giunzioni attive contenute in un solo blocco di materiale semiconduttore;
	2) che impieghino un materiale semiconduttore diverso dal germanio o dal silicio;
	3) che impieghino il germanio come materiale semiconduttore di base e che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:
	a) una frequenza fт media compresa fra 40 e 240 Mc/s e costruiti per avere dissipazione massima al collettore superiore a 150 mW;
	b) una frequenza fт media superiore a 240 Mc/s;
	4) che impieghino il silicio come materiale semiconduttore di base e che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:
	a) una frequenza fт media di 500 Kc/s o inferiore e costruiti per avere una potenza massima dissipata al collettore superiore a 5 W;
	b) una frequenza fт media compresa tra oltre 500 Kc/s e 3 Mc/s e costruiti per avere una potenza massima dissipata al collettore maggiore di 500 mW;
	c) una frequenza fт media compresa tra oltre 3 Mc/s e 20 Mc/s e costruiti per avere una potenza massima dissipata al collettore superiore a 250 mW;
	d) una frequenza fт media superiore a 20 Mc/s;
	e) dei dispositivi apportatori maggioritari, come i transistori a effetto di campo ed i transistori a semiconduttori d'ossido metallico;
	f) un modulo di guadagno di corrente, nello schema a emettitore comune, di 10 o superiore, con correnti di collettore di 100 microamperes o inferiori.
	V) Foto-cellule aventi le seguenti caratteristiche:
	1) fotoelettriche, fotoconduttrici (compresi i fototransistori e cellule similari) aventi sensibilità di picco ad una lunghezza d'onda superiore a 12.000 unità Angstrom o inferiore a 3.000 unità Angstrom;
	2) fototransistori (cellule fotoconduttrici compresi i fotodiodi) con una costante di tempo di risposta di un millisecondo o inferiore, misurata alla temperatura di funzionamento della cellula, per cui la costante di tempo raggiunge un minimo.
	VI) Cellule fotovoltaiche, non nominate altrove, aventi una potenza di uscita di 8 mW o più per centimetro quadrato; cellule fotovoltaiche all'arseniuro di gallio.
	VII) Tubi fotomoltiplicatori di tutti i tipi per i quali il massimo di sensibilità si verifica a lunghezza di onda superiore a 7.500 unità Angstrom o inferiore a 3.000 unità Angstrom, oppure aventi una durata di costituzione d'impulso all'anodo inferiore a 2 nanosecondi.
	VIII) Tubi intensificatori di immagini, tubi convertitori d'immagini e loro componenti caratteristici, ivi comprese le placche di fibre ottiche appositamente costruite per i tubi intensificatori d'immagini; tubi elettronici a memoria, compresi i tubi trasformatori d'immagini radar ed i tubi « vidicon » rinforzati, eccetto i tubi per riprese TV di tipo commerciale ed i tubi amplificatori di raggi X di tipo commerciale.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	IX) Tubi elettronici e parti caratteristiche, dei seguenti tipi:
	1) costruiti per impiego a frequenze di 300 Mc/s o superiori;
	2) utilizzanti la velocità degli elettroni come parametro di funzionamento, come klystron, tubi ad onda progressiva, magnetrons, eccetera, esclusi quelli convenzionali, come diodi, triodi, tetrodi, pentodi, ecc.;
	3) riscaldati indirettamente e di dimensioni tali da poter passare attraverso un foro di 7,2 mm di diametro;
	4) costruiti per sopportare una accelerazione di breve durata (choc) superiore a 1.000 g;
	5) con contenitori di ceramica all'ossido di berillio;
	6) costruiti per funzionare a temperature ambienti superiori a 100° C;
	7) tubi a vuoto appositamente costruiti per i modulatori ad impulso per radar o per applicazioni similari, aventi una tensione di cresta all'anodo di 100 kV o superiore e costruiti per generare degli impulsi di una potenza di 2 MW o superiore.
	X) Thyratron e tubi modulatori a scarica di gas dei seguenti tipi:
	1) previsti per funzionamento continuo con corrente di picco e tensione di picco superiori rispettivamente a 100 ampére e 9.000 volt ad una frequenza di ripetizione d'impulso di 200 o più impulsi per secondo;
	2) Thyratron a idrogeno aventi una potenza di uscita d'impulsi nominale di 2 MW o superiore od aventi una struttura metal-ceramica.
	XI) Cristalli di quarzo montati e loro complessi utilizzati come filtri od oscillatori di apparecchi radioelettrici.
ex 85.22	I) Apparecchiature di telecomunicazione, di rivelazione o di inseguimento utilizzanti radiazioni ultraviolette o infrarosse, loro parti caratteristiche.
	II) Apparati per rivelare o localizzare oggetti sott'acqua con metodi magnetici, loro parti caratteristiche, eccetto:
	1) tipi usati esclusivamente per misurare la profondità dell'acqua o la distanza sulla verticale di oggetti o banchi di pesci e/o di balene immersi sotto l'apparecchio;
	2) tipi operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per la individuazione di banchi di pesci o di balene.
	III) Apparecchiature di controllo o comando dei seguenti tipi e loro parti caratteristiche:
	A) Synchros e resolvers aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
	1) una precisione elettrica nominale superiore a 10 minuti, oppure superiore a 0,25% della tensione massima di uscita;
	2) una precisione dinamica nominale di 1° o inferiore per i tipi ricevitori;
	3) capaci di fornire velocità multiple partendo da un asse unico;
	4) di taglia 11 (28,5 mm di diametro) o inferiore;
	5) impieganti l'effetto Hall;
	6) costruiti per montaggio cardanico;
	7) strumenti speciali costruiti per presentare le stesse caratteristiche dei synchros e resolvers di cui ai punti 1) e 2) della presente voce (per esempio: « microsyns », « sincro-tels » e « inductosyns »);
	8) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a più 125° C;
	B) Amplificatori elettronici e magnetici, particolarmente costruiti per essere utilizzati con dei resolvers, e loro parti caratteristiche:
	1) con entrata ed uscita isolate, aventi una variazione della costante di guadagno (linearità di guadagno) di 0,2% o inferiore;
	2) integratori aventi una costante di guadagno (linearità di guadagno) o una precisione d'integrazione di 0,2% o inferiore;
	3) impieganti l'effetto Hall;
	4) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a più 125° C;
	C) Potenziometri a induzione diversi da quelli previsti nella voce 85.19 (ivi compresi i generatori di funzione ed i synchros lineari) di tipo lineare o non lineare, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
	1) uno scarto nominale uguale o inferiore a 0,5%, oppure uguale od inferiore a 18 minuti;
	2) di taglia 11 (28,5 mm di diametro) o inferiore;
	3) impieganti l'effetto Hall;
	4) costruiti per montaggio cardanico;
	5) costruiti per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a più 125° C;
	D) Generatrici tachimetriche (alternatori diversi da quelli previsti nella voce n. 85.01), sincrone od asincrone:
	1) aventi una linearità nominale di 0,5% o inferiore;
	2) a compensazione o correzione delle temperature;
	3) di taglia 11 (28,5 mm di diametro) o inferiore;
	4) impieganti l'effetto Hall;
	5) costruite per funzionare a temperature inferiori a meno 55° C o superiori a più 125° C;
	E) Generatori di coppia (torquers) specificatamente costruiti per « gyros » e piattaforme stabilizzate.
	IV) Registratori e/o riproduttori impieganti tecniche magnetiche, diversi da quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica; loro parti e componenti caratteristici;
	V) Registratori e/o riproduttori impieganti sistemi di registrazione elettrotermici e/o elettrostatici mediante l'uso di fasci di elettroni con funzionamento sotto vuoto e/o impieganti altri mezzi per creare direttamente sulla superficie di registrazione elementi suscettibili di ricevere una carica elettrica; loro parti e componenti caratteristici.
	VI) Apparecchi di rivelazione subacquea di tipo magnetico a pressione e di tipo acustico, appositamente costruiti per impieghi militari; loro parti caratteristiche.
	VII) Celle elettrolitiche per la produzione del fluoro con una capacità di produzione superiore a 250 grammi per ora.
	VIII) Macchine e apparecchi appositamente costruiti per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio.
	IX) Tubi generatori di neutroni.
ex 85.23	I) Cavi per telecomunicazioni contenenti più di una coppia di conduttori:
	1) per impiego sottomarino;
	2) contenenti delle sostanze comprese nella voce contraddistinta dal numero romano II) preposto al Cap. 39 della presente Tabella.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	II) Cavi di tipo coassiale per telecomunicazioni: 1) contenenti delle sostanze comprese nella voce contraddistinta dal numero romano II) preposto al Cap. 39 della presente Tabella; 2) utilizzanti come dielettrico un isolante minerale; 3) impieganti un dielettrico aereato realizzato mediante dischi, perle, spirali, eliche od altri sistemi; 4) destinati a essere messi sotto pressione gassosa al fine di poter sopportare una sopra pressione esterna o di elevare la tensione massima nominale del cavo; 5) destinati a posa sottomarina.
	III) Cavi conduttori elettrici galleggianti per dragaggio di mine magnetiche.
	IV) Fili di tungsteno sotto tutte le forme ottenute da tungsteno compresso, sinterizzato, eccetto: 1) fili avvolti a spirale in spezzoni; 2) fili non rivestiti di un diametro di 600 microns o inferiore aventi un coefficiente di rottura di 140 Kg/mm² o inferiore; 3) fili di tungsteno toriato, con un diametro di un millimetro o più, contenenti il 2 % o meno in peso di ossido di torio e tagliati in spezzoni di non oltre 30 cm di lunghezza, destinati a lavori di saldatura, oppure con un diametro di 50 microns o meno e contenenti l'1 % in peso di ossido di torio.
	Cap. 86. *Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione.*
.....	Treni blindati e loro parti caratteristiche.
ex 86.07	Carri-serbatoi per il trasporto di gas liquefatti a temperature inferiori a meno 170° C, con serbatoi a pareti multiple: 1) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto; 2) di capacità di 946 litri o più, appositamente costruiti per fluoro o per altri gas liquefatti aventi un punto di ebollizione inferiore a meno 250°C e calcolati per una perdita per evaporazione inferiore al 3% al giorno ad una temperatura ambiente di 24° C, senza esposizione diretta al sole; 3) di capacità superiore a 4542 litri appositamente costruiti per azoto, ossigeno e argon liquidi calcolati per una perdita per evaporazione inferiore all'1,5% nelle 24 ore ad una temperatura ambiente di 24° C senza esposizione diretta al sole.
	Cap. 87. *Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri.*
	I) Autoveicoli, trattori, carrelli elevatori, aventi caratteristiche militari in vigore, che differiscano notevolmente da quelle commerciali normali o che siano appositamente costruiti con tali caratteristiche militari.
	II) Veicoli appositamente costruiti per uso militare (armati o blindati, veicoli muniti di supporti per armi, veicoli militari semicingolati, veicoli anfibi e veicoli militari capaci di traversare a guado acque profonde, veicoli militari di soccorso ad automezzi rimasti in panna, trattori per rimorchi di artiglieria, officine mobili di riparazione per la manutenzione di materiale militare, rimorchi per trasporto munizioni); loro parti caratteristiche.
ex 87.02	Autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di gas liquefatti a temperature inferiori a meno 170° C con serbatoi a pareti multiple: 1) aventi un isolamento di tipo multilaminare sotto vuoto; 2) di capacità di 946 litri o più, appositamente costruiti per fluoro o per altri gas liquefatti aventi un punto di ebollizione inferiore a meno 250° C e calcolati per una perdita per evaporazione inferiore al 3% al giorno ad una temperatura ambiente di 24° C, senza esposizione diretta al sole; 3) di capacità superiore a 4.542 litri appositamente costruiti per azoto, ossigeno e argon liquidi calcolati per una perdita per evaporazione inferiore all'1,5% nelle 24 ore ad una temperatura ambiente di 24°C senza esposizione diretta al sole.
ex 87.08	Carri da combattimento e loro parti caratteristiche.
	Cap. 88. *Navigazione aerea.*
ex 88.02	I) Aerodine, eccetto quelle prive di qualsiasi apparecchiatura militare (1) e: 1) appartenenti a tipi che siano da oltre un anno in servizio civile normale, oppure: 2) con motori a pistoni.
	II) Elicotteri di un peso superiore a 4.500 Kg. a vuoto (2).
	III) Aerei appositamente costruiti o adattati per impiego militare.
	IV) Aerei ed elicotteri civili non nominati altrove.
ex 88.03	Parti e pezzi caratteristici degli aerei previsti in questa Tabella a fronte della v. d. ex 88.02.
ex 88.04	Paracadute per lancio di personale militare e di materiale logistico e paracadute per frenaggio di aerei.
ex 88.05	I) Catapulte militari e altri simili meccanismi di lancio per usi militari.
	II) Materiale appositamente costruito per l'addestramento militare; loro parti caratteristiche.
	III) Apparecchiature al suolo o di bordo, di tipo militare, non nominate altrove, per aerei ed elicotteri.
	Cap. 89. *Navigazione marittima e fluviale.*
ex 89.01	I) Navi da combattimento o navi appositamente costruite per l'attacco o la difesa, sia di superficie che sottomarine.
	II) Navi da guerra, trasformate o non in relazione alla loro utilizzazione commerciale, qualunque sia lo stato di manutenzione o di servizio; loro scafi e parti di esse.
	III) Battelli da pesca e loro scafi costruiti per velocità di 17 nodi o superiori, nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie.

(1) Gli aerei non vincolati a licenza non dovranno essere muniti di apparecchiature comprese in questa tabella a fronte delle voci doganali ex 85.15 ed ex 90.14.

(2) Il peso a vuoto comprende le installazioni normali e l'equipaggio minimo normale, esclusi però: il carburante, i passeggeri e le merci.

Numero e lettera della tariffa doganale —	DENOMINAZIONE DELLE MERCI —
	IV) Navi d'alto mare, comprese quelle di cabotaggio, loro scafi, costruite per velocità superiori a 22 nodi nelle condizioni di pieno carico previste nelle garanzie, tenuto conto delle forme dello scafo e delle macchine.
	V) Navi ad ali portanti (aliscafi).
	VI) Navi il cui scafo ed i cui apparati di propulsione sono costituiti interamente o principalmente di materiali amagnetici.
	VII) Navi i cui ponti e piattaforme sono appositamente costruiti o rinforzati per installazione di armi.
	VIII) Navi munite di apparecchiature previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 84.59 (numero romano VII), ex 85.15 (numeri romani da I a V), ex 85.20, ex 85.22 (numeri romani I e II), ex 85.23 (numero romano I), ex 90.14 (numeri romani da I a XII), ex 90.28 (numeri romani VII, IX, XIX), ex 90.29 (escluse le apparecchiature per l'individuazione di banchi di pesci o di balene) o munite di dispositivi di demagnetizzazione.
ex 89.04	Navi destinate alla demolizione: materiali, ricavati dalla demolizione degli scafi, formanti oggetto del mercato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; altri, ferrosi.
	Cap. 90. *Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici.*
[illegible]	I) Apparecchiature appositamente costruite per l'addestramento militare; loro parti caratteristiche.
	II) Separatori elettromagnetici di ioni, compresi gli spettrografi e spettrometri di massa e loro complessi caratteristici, di tutti i tipi a fuochi multipli, ivi compresi quelli a doppi fuochi, tandem e cicloidali o a fuoco unico aventi un raggio di curvatura di 127 mm o più.
	III) Macchine automatiche per il controllo del diametro della eccentricità dei fili o dei cavi, appositamente costruite per la fabbricazione dei cavi coassiali.
	IV) Componenti e complessi impiegati come elementi resistivi, induttivi, o capacitativi in circuiti elettronici costruiti per e/o capaci di conservare le loro caratteristiche elettriche e meccaniche e la loro durata di vita garantita in una delle seguenti condizioni ambientali: 1) nell'intera gamma di temperature estendentesi da quelle inferiori a meno 45° C a quelle superiori a più 100°C; 2) a temperature di più 200° C o superiori; 3) a temperature inferiori a meno 130° C.
ex 90.07	I) Apparecchi fotografici a microflash capaci di dare un flash di 1/200.000 di secondo di durata o inferiore, ad una frequenza minima di ricorrenza di 200 flash per secondo.
	II) Apparecchi fotografici per la ripresa aerea, compresi gli apparecchi aerofotogrammetrici; relativi accessori e loro parti caratteristiche.
	III) Apparecchi fotografici appositamente costruiti per impiego in veicoli spaziali.
ex 90.08	I) Apparecchi cinematografici da presa ad alta velocità impieganti: 1) larghezze di film di 35 mm o minori, registrazione a velocità superiori a 3.000 fotogrammi per secondo nel caso di apparecchiatura impiegante come sorgente di illuminazione un flusso costante di luce, e 10.000 fotogrammi per secondo nel caso di apparecchi impieganti come sorgente di illuminazione un'apparecchiatura a flash collegata al sistema di trascinamento; 2) larghezze di film superiori a 35 mm e registrazione a velocità superiori a 64 fotogrammi per secondo.
	II) Apparecchi da presa ad alta velocità capaci di registrare con velocità superiori a 250.000 fotogrammi per secondo.
	III) Apparecchi da ripresa e da registrazione su film specialmente costruiti e utilizzati a fini militari.
	IV) Apparecchi da ripresa ad escursione aventi una velocità di registrazione di 8 mm/microsecondo o maggiore.
ex 90.10	Apparecchi per lo sviluppo e la stampa di film, costruiti o adattati per impiego militare.
ex 90.11	Microscopi a ioni aventi un potere risolutivo superiore a 10 unità Angstrom.
ex 90.13	Materiali, apparecchi e dispositivi ottici, appositamente costruiti per impiego militare: 1) materiali per la condotta del tiro; 2) apparecchi di puntamento; 3) dispositivi di puntamento di tipo ottico; 4) traguardi di bombardamento; 5) alzi per pezzi di artiglieria; 6) periscopi; 7) proiettori a comando elettrico, loro complessi di comando.
ex 90.14	I) Bussole giroscopiche, che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) correzione automatica degli effetti sulla precisione della bussola in relazione alle variazioni nella velocità, accelerazione o latitudine della nave (sono escluse le apparecchiature con sistema di correzione al comando manuale, come ad esempio il correttore velocità rotta latitudine applicato sulle bussole Sperry MK 14 - Mod. 1); 2) dispositivi che permettano di ricevere gli elementi caratteristici della nave sotto forma di impulsi elettronici; 3) dispositivi che permettano la correzione della deriva dovuta alla corrente; 4) dispositivi che utilizzino come elementi sensibili accelerometri, sistemi giroscopici indicanti o integranti la velocità, o livelli elettrolitici; 5) dispositivi per determinare e trasmettere elettricamente i dati di livello della nave (rollio e beccheggio) in aggiunta ai dati relativi alla rotta della nave.
	II) Giroscopi e loro accessori, indicatori di rotta specialmente costruiti per sottomarini.
	III) Sistemi di strumenti di volo integrati, comprendenti stabilizzatori, giroscopi e/o piloti automatici.
	IV) Bussole giroastrali.
	V) Stabilizzatori giroscopici utilizzati a scopi diversi dal comando degli aerei, eccetto i tipi marini per la stabilizzazione completa delle navi di superficie.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	VI) Piloti automatici utilizzati per scopi diversi dal comando degli aerei, eccetto i tipi marini per navi di superficie.
	VII) Giroscopi e accelerometri aventi un limite di 0.005 « g » o meno e/o una linearità inferiore allo 0,25 % dell'uscita in tutta la gamma di impiego, costruiti per il sistema di navigazione per inerzia o per i sistemi di guida di ogni tipo.
	VIII) Giroscopi e bussole giroscopiche aventi un tasso minimo di deriva direzionale libera inferiore a 0,5 gradi per ora.
	IX) Gravimetri costruiti o modificati per uso aeronautico o navale.
	X) Parti e pezzi caratteristici dei suddetti strumenti ed apparecchi.
	XI) Materiali, apparecchi o dispositivi appositamente costruiti per impiego militare: 1) telemetri; 2) indicatori di posizione; 3) altimetri e strumenti di controllo del tiro; 4) dispositivi di puntamento di tipo giroscopico; 5) piattaforme d'inerzia; 6) relative parti caratteristiche.
	XII) Apparecchi per la elaborazione e l'utilizzazione dei rilievi fotogrammetrici; loro parti caratteristiche.
ex 90.16	I) Dispositivi per tracciare i profili delle palette delle turbine a gas.
	II) Dispositivi per il controllo automatico dei profili e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
ex 90.18	I) Camere di condizionamento capaci di realizzare delle pressioni di 26 Torr o meno, ivi comprese quelle che simulano esclusivamente la pressione e quelle capaci di simulare anche altre caratteristiche di condizionamento, come quelle di radiazione e temperatura; loro parti, comandi e dispositivi caratteristici.
	II) Macchine ed apparecchi di misura e di prova utilizzanti forza centrifuga, che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) azionati da uno o più motori aventi una potenza totale nominale superiore a 400 CW; 2) capaci di sopportare un carico utile di kg. 113 o superiore; 3) capaci di imprimere una accelerazione centrifuga di 8 o più « g » ad un carico utile di kg. 90,7 o superiore.
	III) Apparecchi autonomi per immersioni per il nuoto subacqueo: 1) tipi a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione di aria); 2) dispositivi caratteristici che permettano di dare ad apparecchi a circuito aperto un impiego militare; 3) parti caratteristiche costruite a scopo militare da collegare ad apparecchi autonomi d'immersione e di nuoto subacqueo.
	IV) Maschere d'impiego militare, costruite per la protezione contro gli aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
ex 90.20	Tubi a raggi X tipo a flash di scarica.
ex 90.22	Apparecchi di controllo di vibrazioni capaci di fornire una spinta superiore a 900 kg.; accessori e parti caratteristiche.
ex 90.27	Apparecchiature fotografiche a micro-flash capaci di dare un flash di 1/200.000 di secondo di durata o inferiore, ad una frequenza minima di ricorrenza di 200 flash per secondo.
ex 90.28	I) Comandi elettrici ed elettronici appositamente costruiti per i tipi di presse, di macchine utensili e di laminatoi previsti nella presente Tabella rispettivamente a fronte delle voci doganali ex 84.44 ed ex 84.45.
	II) Dispositivi per il controllo automatico dei profili, e/o degli attacchi delle palette delle turbine a gas.
	III) Sistemi di comandi numerici appositamente costruiti per il comando simultaneo e coordinato dei movimenti di lavorazione nelle macchine utensili (seguendo un profilo ed una traiettoria continui) secondo due o più di due assi.
	IV) Dispositivi a comando numerico, servo-comandati per la misura o il controllo, appositamente costruiti per misurare in un punto qualunque del contorno le caratteristiche dimensionali di forma e di configurazione dei pezzi secondo 2 o 3 dimensioni, specialmente dei solidi di rivoluzione.
	V) Apparecchiature di comando e controllo per le macchine appositamente costruite per la fabbricazione dei diversi tipi di tubi elettronici, di transistori e di cristalli diodi, previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 84.57 ed ex 84.59.
	VI) Apparecchiature di comando e controllo per le macchine appositamente costruite per il montaggio automatico o semiautomatico di tubi elettronici di transistori o di cristalli diodi, previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 84.57 ed ex 84.59.
	VII) Dosimetri di controllo per radiazioni, di tipo personale, che consentano una lettura diretta su una scala graduata, eccetto gli apparecchi radio-medicali e quelli utilizzati per gli alimenti e le materie plastiche.
	VIII) Apparecchiature di telecomunicazione, di rivelazione o d'inseguimento utilizzanti gli ultrasuoni.
	IX) Apparecchi di prova appositamente costruiti per le apparecchiature di telecomunicazioni impieganti fenomeni di scatter (diffusione e riflessione) troposferici, ionosferici e meteorici previste in questa Tabella a fronte della v. d. ex 85.15.
	X) Apparati per rivelare o localizzare oggetti sott'acqua con metodi acustici o ultrasonori, eccetto: 1) i tipi usati esclusivamente per misurare la profondità dell'acqua o la distanza, sulla verticale, di oggetti o banchi di pesci e/o di balene immersi sotto l'apparecchio; 2) i tipi operanti orizzontalmente, appositamente costruiti per l'individuazione di banchi di pesci e/o di balene.
	XI) Strumenti elettronici di misura, di prova o calibratura, aventi una o più delle seguenti caratteristiche: 1) costruiti per l'impiego a frequenze superiori a 1000 Mc/s, eccetto gli analizzatori di spettroradio non compresi fra quelli indicati al punto XIII di questa voce;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	2) strumenti di prova garantiti per mantenere le loro caratteristiche per una gamma di temperature ambienti estendentesi da quelle inferiori a meno 25°C a quelle superiori a più 55°C.
	XII) Apparati per classificare automaticamente i componenti elettronici rispetto alle loro caratteristiche elettriche.
	XIII) Analizzatori di spettroradio capaci di indicare le componenti a frequenza unica di oscillazioni a frequenza multipla, aventi le seguenti caratteristiche:
	1) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 1000 Mc/s;
	2) costruiti per funzionare a frequenze superiori a 300 Mc/s e usanti teste intercambiabili (cioè unità di accordo a radio frequenze) ed incorporanti dispositivi di esplorazione integrale;
	3) aventi una banda passante superiore a 12 Mc/s.
	XIV) Cellule termorivelatrici, cioè bolometri e rivelatori a termocoppia esclusivamente dei tipi ad energia raggiante, con una costante di tempo di risposta inferiore a 10 millisecondi misurata alla temperatura di funzionamento della cellula per cui la costante di tempo raggiunge un minimo.
	XV) Sonda di campo a semiconduttori utilizzanti l'effetto Hall.
	XVI) Magnetometri dei seguenti tipi:
	1) a variazioni di flusso (tipo fluxgate);
	2) a deviazione di un raggio catodico;
	3) paramagnetici;
	4) nucleonici;
	5) utilizzanti l'effetto Hall.
	XVII) Oscilloscopi a raggi catodici aventi una delle seguenti caratteristiche:
	1) muniti di amplificatore avente una banda passante superiore a 30 Mc/s;
	2) aventi una base dei tempi inferiore a 30 nanosecondi per centimetro;
	3) che impieghino potenziali di accelerazione superiori a 10.000 volts;
	4) contenenti o costruiti per utilizzare un tubo a raggio catodico con 3 o più cannoni elettronici;
	5) contenenti o costruiti per utilizzare:
	a) tubi memoria a raggi catodici;
	b) tubi a raggi catodici utilizzanti un sistema di deviazione a onde progressive;
	6) muniti di particolare blindatura per uso militare;
	7) previsti per funzionamento in tutta la gamma delle temperature ambienti fra quelle inferiori a meno 25° C a quelle superiori a 55° C;
	8) incorporanti un dispositivo di ritardo di cancellazione scaglionato e regolabile;
	9) aventi un tempo di salita inferiore a 12 nanosecondi.
	XVIII) Dispositivi elettronici di scomposizione stroboscopica di un segnale, appositamente costruiti per il collegamento con oscilloscopi.
	XIX) Apparecchiature di misura, di campionamento, di conteggio di intervalli di tempo, con almeno una delle seguenti caratteristiche:
	1) costituenti o contenenti dei materiali di misura di frequenze o frequenze di riferimento di precisione superiore a 1 x 10^7, oppure incorporanti frequenze di riferimento aventi una stabilità uguale o superiore a 1 x 10^9 durante le 24 ore;
	2) costruite per funzionare a frequenze superiori a 1000 Mc/s
	3) appositamente costruite per fornire frequenze multiple di uscita di sostituzione regolate da un numero di cristalli piezoelettrici inferiore, oppure da una frequenza di riferimento interna od esterna;
	4) capaci di conteggiare a velocità superiore a 0,1 microsecondi;
	5) capaci di misurare intervalli di tempo ed incorporanti apparecchiature di conteggio di cui al precedente punti 4).
	XX) Apparecchiature specializzate di prova o di calibratura e apparecchiature di allenamento o di simulazione, non altrimenti specificate per il controllo delle apparecchiature previste in questa Tabella a fronte della v.d. ex 85.15 (dal numero romano II al IV).
	XXI) Dispositivi elettro-ottici costruiti per il controllo della rotazione relativa di superfici distanti.
	XXII) Apparecchiature specializzate di prova non altrimenti specificate per il controllo delle apparecchiature previste in questa Tabella a fronte delle seguenti voci doganali:
	ex 84.52, ex 84.53, ex 84.55 } convertitori contraddistinti dal numero romano II);
	ex 84.59 - integratori meccanici contraddistinti dal numero romano XI);
	ex 85.01 - motori sincroni contraddistinti dal numero romano II);
	ex 85.19 - potenziometri e servomotori contraddistinti dai numeri romani I), II) e III);
	ex 85.22 - synchros, resolvers, amplificatori, potenziometri, generatrici tachimetriche e generatori di coppia contraddistinti dal numero romano III).
	XXIII) Strumenti e dispositivi capaci di misurare « in situ » automaticamente la velocità del suono nell'acqua con un grado di sensibilità differenziale di 1/5000 o inferiore; loro parti caratteristiche e contenitori di tali strumenti e dispositivi.
	XXIV) Apparecchiature di controllo per il trattamento di materie fissili irradiate o fertili e del litio.
ex 90.29	Parti e componenti caratteristici delle apparecchiature comprese in questa Tabella a fronte della v.d. ex 90.28.

Cap. 91.

Orologeria.

ex 91.07 91.08 ex *C*	Movimenti di orologeria per munizioni della v.d. 93.07.

Cap. 92.

Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; loro parti ed accessori.

92.10 ex *B*	Ance, voci, linguette, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.
ex 92.11	Registratori e/o riproduttori magnetici diversi da quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 92.12	Mezzi di registrazione e/o riproduzione magnetici, come nastri, tamburi, dischi, matrici magnetiche, esclusi quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica.

Cap. 93.

Armi e munizioni.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
......	Apparecchi e dispositivi appositamente costruiti per la manutenzione, il controllo, l'accensione, il disinnesco, la detonazione o la rilevazione dei materiali previsti in questa Tabella a fronte della v.d. ex 93.07, compresi i dispositivi per il dragaggio delle mine e le reti subacquee di sbarramento.
ex 93.01	Baionette.
ex 93.02	Rivoltelle e pistole, eccetto quelle di calibro inferiore a 6,5 mm nonchè quelle da segnalazione del tipo « Very ».
93.03	Armi da guerra.
ex 93.04	I) Carabine e fucili ad anima rigata, eccetto carabine per bersaglio da sala di calibro inferiore a 6,5 mm e fucili da caccia con almeno una canna liscia.
	II) Materiale militare lanciafumo, lanciagas e pirotecnico.
ex 93.06	I) Parti e pezzi specializzati dei materiali previsti in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04.
	II) Silenziatori per armi da fuoco.
ex 93.07	I) Munizioni destinate alle armi previste in questa Tabella a fronte delle voci doganali ex 93.02, 93.03 ed ex 93.04 e munizioni per canne ad anima rigata di calibro 7×57 mm e 8×57 mm, anche se destinate ai fucili da caccia esclusi dalla precedente voce ex 93.04; loro parti e pezzi caratteristici.
	II) Bombe, torpedini, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili guidati e non guidati, granate sottomarine, bombe incendiarie; loro parti e pezzi caratteristici.

APPENDICE

L'esportazione delle merci sottoindicate, ammessa direttamente dalle dogane, è subordinata alle seguenti formalità:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
04.04 *C I b* ex 2	Formaggio e pecorino. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. A. Esport), e della relativa fattura, muniti del visto della sede o degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE). Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport) è condizionato all'esistenza di una apertura di credito, confermata ed irrevocabile, a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione. L'apertura di credito, nella forma sopra indicata, non è richiesta per la esportazione verso la Francia (Algeria esclusa). Per l'esportazione di formaggio pecorino tipo feta verso la Grecia è ammesso il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport), anche quando il regolamento sia stabilito per il 25 per cento mediante apertura di credito, confermata ed irrevocabile utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione, e per il 75 per cento contro documenti di spedizione.
07.01 *H* ex *II*	Aglio. Per l'esportazione verso Cuba, Dominicana (Repubblica), Haiti, Stati Uniti d'America, Portorico e Venezuela il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport) è condizionato all'accertamento dell'avvenuto pagamento anticipato o alla esistenza di una apertura di credito anche non confermata ma irrevocabile, per il cento per cento del valore dell'aglio da esportare.
ex 10.05	Granoturco, eccetto quello allo stato verde. L'esportazione del granturco da seme è condizionata alla presentazione in dogana del certificato di analisi color arancione rilasciato da un istituto qualificato.
10.06	Riso. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana da parte degli operatori privati, di una attestazione dell'Ente Nazionale Risi, della conferma doganale (modello Esport 12 per le spedizioni via terra e mod. Esport 14 per le spedizioni via mare), nonchè del verbale di campionamento degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), in conformità delle norme vigenti sul controllo qualitativo del riso in esportazione.
20.02 ex *C*	Conserve di pomidoro. La denuncia-benestare (mod. A Esport) deve recare gli estremi del certificato di idoneità rilasciato dall'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari.
20.02 ex *C*	Pomidori pelati. Limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America, il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport) è condizionato al pagamento anticipato o all'esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile contro presentazione dei documenti di spedizione. Il rilascio del benestare è ammesso anche quando la apertura di credito rechi la clausola seguente: « Le tratte emesse a valere sulla presente lettera di credito saranno da noi onorate all'atto del ricevimento dei documenti di spedizione della merce. Il relativo importo sarà però rimesso al venditore soltanto dopo trenta giorni dalla data di arrivo della merce al punto doganale di entrata e semprechè, nel frattempo, non sia stata notificata a cura dell'acquirente una condanna della merce stessa da parte della Food and Drug Administration ».
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riunite in strisce. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport), e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona. Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. A. Esport), limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e dipendenze, Canadà e Messico, d'importo superiore a lire duecentocinquantamila, è condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, alla esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile e senza clausole limitative, a favore dell'esportatore, utilizzabile a vista contro presentazione dei documenti di spedizione.
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dell'Ente Nazionale Serico - Via Moscova 44/1, Milano.
50.02	Seta greggia (non torta). L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dell'Ente Nazionale Serico, Via Moscova n. 44/1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione in proprio o in lavorazione per conto) di manufatti serici in genere.
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo o residui della cardatura). L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dell'Ente Nazionale Serico, Via Moscova n. 44/1, Milano.
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta non preparati per la vendita al minuto. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana di una attestazione dell'Ente Nazionale Serico, Via Moscova n. 44/1, Milano. La presentazione in dogana dell'attestazione suddetta è prescritta anche per la riesportazione (a scarico di temporanea importazione in proprio o in lavorazione per conto) di manufatti serici in genere.
53.02 ex *B*	Pelo di coniglio. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport) e delle relative fatture, muniti del visto della sede centrale o degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), ad eccezione delle partite di campioni di peso inferiore a chilogrammi cinquanta. Potrà essere ritenuta valida, in luogo del suddetto visto, una attestazione rilasciata dai predetti uffici ICE, dalla quale risulti che i medesimi hanno preso nota delle partite di pelo di coniglio da esportare.
55.05	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto. L'esportazione da effettuarsi soltanto attraverso le dogane di: Bari, Chiasso, Genova, Gorizia, Livorno, Milano, Napoli e Udine, è consentita previo accertamento, da parte delle dogane stesse, della effettiva corrispondenza della lunghezza e peso netto del filato a quanto indicato sul supporto o sulle fascette, nonchè della effettiva corrispondenza del numero dei capi di filato componente il ritorto con quello risultante dalla fattura che accompagna la merce all'esportazione. Per l'accertamento della lunghezza è consentita una tolleranza del tre e del cinque per cento, rispettivamente per i filati di lunghezza superiore a cento metri e per quelli misuranti lunghezza fino a cento metri.
58.04 *B* ex *II*	Velluti di cotone, lisci. L'esportazione verso gli Stati Uniti d'America è condizionata alla presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (modello A Esport), fattura e certificato d'origine, muniti del visto dell'Associazione Cotoniera Italiana, Via Borgonuovo 11, Milano.
65.01 *B*	Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro di lana, per cappelli. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport), e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE): Firenze, Milano.
ex 65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate, eccetto campane o forme di lana, di seta, di cotone e di strisce di tessuto o di feltro.
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti. L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport), e delle relative fatture, muniti del visto di uno dei seguenti uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE): Bologna, Firenze, Milano, San Benedetto del Tronto, Verona. Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport), limitatamente all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e dipendenze, Canadà e Messico, di importo superiore a lire duecentocinquantamila è condizionato, salvo nei casi di pagamento anticipato, alla esistenza di una apertura di credito confermata ed irrevocabile e sensa clausole limitative, a favore dello esportatore, utilizzabile a vista contro presentazione dei documenti di spedizione.
92.04 ex *A*	Fisarmoniche. L'esportazione verso tutte le destinazioni è condizionata alla presentazione in dogana della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport) e delle relative fatture, muniti del visto della sede o degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE). Il rilascio da parte delle banche della denuncia e benestare bancario (mod. A Esport), è condizionato all'accertamento da parte delle banche stesse della esistenza di una delle seguenti condizioni di pagamento: *a*) apertura di credito confermata ed irrevocabile a favore dell'esportatore, utilizzabile a vista su presentazione dei documenti di spedizione;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	b) C.O.D. (Cash on delivery) pagamento alla consegna; *c*) per le esportazioni verso l'Australia, il Benelux, la Danimarca, la Francia, la Germania Occidentale, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, il pagamento potrà essere effettuato, oltre che alle condizioni predette, anche a 90 giorni dalla data della lettera di vettura o della polizza di carico con rilascio di tratta accettata. Dalle anzidette condizioni di pagamento, sono esenti le spedizioni di campioni (fino a n. 6 fisarmoniche, di tipo o modello diverso, all'anno per ciascun cliente estero); le spedizioni di detti campioni dovranno essere regolate entro 90 giorni dalla data di ricezione della merce. Qualora il pagamento sia previsto a 90 giorni mediante tratta accettata od alla condizione C.O.D., l'incasso dei relativi importi dovrà avvenire per il tramite della stessa banca che ha rilasciato il benestare all'esportazione. In sede di presentazione all'ICE della fattura e dei benestari bancari relativi ad esportazione di fisarmoniche verso qualsiasi destinazione, per l'apposizione del prescritto « visto », deve essere precisata e documentata dalle ditte interessate la misura delle provvigioni eventualmente spettanti ai propri agenti esteri. Il visto dell'ICE, che verrà apposto previo accertamento che le provvigioni da corrispondersi non incidano sul prezzo minimo stabilito, abilita le banche al pagamento delle provvigioni stesse, che possono essere corrisposte mediante trattenuta sul ricavo dell'esportazione oppure con successiva rimessa a favore del beneficiario all'estero. Nei casi di minori ricavi, anche per differenze modeste, lo scarico dell'impegno valutario a favore della ditta esportatrice potrà essere concesso dall'Ufficio Italiano dei Cambi sentito il parere dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Dall'intera disciplina sono esenti le esportazioni franco-valuta e quelle fatte a seguito di acquisti di turisti in Italia per un importo non superiore a lire duecentocinquantamila. L'esportazione delle fisarmoniche acquistate da turisti in Italia può essere effettuata anche direttamente dalle ditte venditrici, con la semplice esibizione in dogana di apposita dichiarazione di vendita.

(10548)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(5151949) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.